Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 74° — **ROMA - Venerdì, 27 gennaio 1933 - ANNO XI** — **Numero 22**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale „ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO: **50-107 — 50-033 — 53-914**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: **50-107 — 50-033 — 53-914**

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato nel Ministero delle Finanze e presso le più importanti Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1932

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

CONCORSI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 15 dicembre 1932, n. 1836.

Modificazioni alla legge 1° giugno 1931, n. 886, sul regime giuridico delle proprietà in zone militarmente importanti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Alla tabella *A* (1ª zona militarmente importante) annessa alla legge 1° giugno 1931, n. 886, concernente il « Regime giuridico delle proprietà in zone militarmente importanti » sono introdotte le seguenti modificazioni:

Comando del corpo d'armata di Alessandria — provincia di Cuneo: all'elenco dei Comuni di detta Provincia aggiungere: « Entraque », « Valdieri ».

Comando del corpo d'armata di Udine — provincia di Bolzano; all'elenco dei Comuni di detta Provincia aggiungere: « Rasùn Valdaora ».

Detti Comuni devono essere depennati dagli elenchi delle Provincie annessi alla tabella *B* della legge medesima.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 dicembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GAZZERA — DE FRANCISCI — JUNG — ACERBO — DI CROLLALANZA.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 22 dicembre 1932, n. 1837.

Modificazioni alle norme istitutive dell'Associazione fra i Consorzi di bonifica e di irrigazione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Agli articoli 7 e 8 del R. decreto-legge 26 aprile 1928, numero 1017, sono sostituite le disposizioni seguenti:

Art. 7. — La Presidenza è costituita da un presidente e da tre vice presidenti, nominati con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto col Ministro per i lavori pubblici.

I tre vice presidenti sono scelti tra i membri del Consiglio e durano in carica finchè rivestono la qualifica di consiglieri.

Al presidente spettano tutti i poteri di amministrazione e di rappresentanza dell'Associazione. I vice presidenti collaborano con lui e lo sostituiscono, in caso di assenza o di impedimento.

Art. 8. — Il Consiglio è costituito da 22 membri, dei quali due di diritto e gli altri scelti preferibilmente fra i dirigenti delle Amministrazioni consortili.

Sono membri di diritto il direttore generale della bonifica integrale e il direttore generale delle acque e degli impianti elettrici.

Gli altri venti membri del Consiglio sono nominati con le modalità di cui al primo comma dell'articolo precedente, udito il presidente dell'Associazione.

Il presidente dell'Associazione presiede il Consiglio e ne assume i poteri in pendenza della costituzione di esso.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ACERBO — DI CROLLALANZA — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 22 dicembre 1932, n. 1838.

Modificazioni all'art. 29 del R. decreto-legge 3 aprile 1930, n. 682, convertito nella legge 6 gennaio 1931, n. 92, contenente norme tecniche ed igieniche di edilizia per le località sismiche.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

All'ultimo comma dell'art. 29 delle norme tecniche ed igieniche di edilizia per le località sismiche di prima e seconda categoria, approvate col R. decreto-legge 3 aprile 1930, n. 682, convertito nella legge 6 gennaio 1931, n. 92, sono sostituiti i seguenti:

I sostegni per condutture elettriche aeree non devono essere fissati agli edifici, ma essere da questi indipendenti.

Nei fabbricati costruiti in conformità delle presenti norme è tuttavia consentito l'attacco di sostegni per le linee di trasmissione di energia elettrica ad uso di illuminazione e di forza motrice a condizione che:

a) l'attacco dei fili ai sostegni fissati ai fabbricati sia costituito in modo da secondare automaticamente l'accorciamento e l'allungamento delle campate adiacenti all'appoggio durante la oscillazione dei fabbricati per effetto dei movimenti tellurici, in guisa da mantenere i fili allo stesso grado di tensione;

b) allo scopo di evitare la possibilità di eventuali contatti fra i conduttori in conseguenza delle oscillazioni dei fabbricati, vengano adottate tesate le più brevi possibili ed opportune distanze fra i conduttori medesimi;

c) la tensione massima complessiva di tutti i fili tesi, fra i sostegni attaccati in corrispondenza di ogni portale, non abbia a superare i chilogrammi duecento.

È invece consentito l'attacco di sostegni per linee telefoniche e telegrafiche, sia direttamente, sia a mezzo di appoggi elastici, a condizione che la tensione massima di rottura dell'appoggio elastico o di tutti i fili tesi fra i sostegni attaccati ad ogni singolo portale di un fabbricato non superi i chilogrammi duecento.

I sostegni debbono essere fissati in corrispondenza dei montanti nei fabbricati con ossatura portante in cemento armato; nei fabbricati costruiti in muratura ordinaria potranno essere fissati in corrispondenza dei muri principali, purchè si adottino volta per volta gli opportuni accorgimenti. In tutti i casi, dalla entrata in vigore delle presenti norme, dovrà essere richiesto e ottenuto il nulla osta del Genio civile competente prima di eseguire qualsiasi attacco di fili ai fabbricati nelle zone di 1ª e 2ª categoria.

Prima di impiegare speciali sistemi di attacco elastici e di sicurezza, destinati a garantire i limiti di sicurezza alla rottura di cui sopra, dovranno essere sottoposti all'esame del Consiglio superiore dei lavori pubblici i relativi tipi, corredati di tutti i necessari disegni.

Dalla entrata in vigore della presente legge, allorchè siano eseguiti lavori di ampliamento di linee elettriche esistenti ovvero di sostituzione anche parziale delle linee stesse nelle zone nelle quali si applicano le presenti norme, dovranno essere studiate ed attuate tutte le necessarie modificazioni alle distribuzioni sia pubbliche che private esistenti, in modo che risultino rispettate le disposizioni di cui al presente articolo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI CROLLALANZA — DE FRANCISCI — JUNG — ERCOLE — ACERBO — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 29 dicembre 1932, n. 1839.

Parziale modificazione del R. decreto-legge 24 luglio 1931, n. 1075, concernente finanziamento a favore dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'art. 1, comma 1°, del R. decreto-legge 24 luglio 1931, n. 1075, convertito nella legge 21 dicembre 1931, n. 1743, è modificato come appresso:

« La Cassa depositi e prestiti è autorizzata, a termini ed agli effetti dell'art. 32 del R. decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 193, convertito nella legge 15 luglio 1926, n. 1263, ad assumere in conto corrente dalla Cassa di risparmio delle Provincie lombarde la somma di L. 4.500.000 per conto e su richiesta dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, ai sensi delle disposizioni che lo regolano, con destinazione, quanto a L. 3.000.000, alle costruzioni in Brescia e, quanto a L. 1.500.000, alle costruzioni in Milano e in Cremona ».

Art. 2.

Restano invariate le altre disposizioni del R. decreto-legge 24 luglio 1931, n. 1075, salvo che nell'art. 2, comma 1°, alle parole: « in Novara » vengono sostituite le parole: « in Milano e in Cremona ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 dicembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

REGIO DECRETO 17 novembre 1932, n. 1840.

Estensione alle Colonie della legge 29 dicembre 1930, n. 1759, sulla obbligatorietà della istruzione premilitare.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 24 maggio 1903, n. 205;
Vista la legge 5 aprile 1908, n. 161;
Vista la legge 26 giugno 1927, n. 1013;
Vista la legge 29 dicembre 1930, n. 1759, sull'obbligatorietà della istruzione premilitare;
Vista la legge 17 dicembre 1931, n. 1786;
Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con i Ministri per la guerra, per la marina, per l'aeronautica e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La legge 29 dicembre 1930, n. 1759, sull'obbligatorietà della istruzione premilitare e le norme per la sua applicazione sono estese alle Colonie, salvo quanto è disposto nei seguenti articoli.

Art. 2.

Nelle Colonie la istruzione premilitare ha lo scopo di fornire ai cittadini italiani metropolitani, prima della loro chiamata alle armi, una prima preparazione al servizio militare nel Regio esercito.

I relativi corsi sono svolti alla dipendenza dei Comandi dei Regi corpi di truppe coloniali secondo le direttive emanate, per il tramite del Ministero delle colonie, da quello della guerra.

Art. 3.

La istituzione dei corsi d'istruzione premilitare nelle singole località sarà di volta in volta disposta dal Governo di ciascuna Colonia.

Art. 4.

Per l'applicazione della predetta legge le attribuzioni spettanti nel Regno ai Comandi di corpo d'armata e di divisione, e che non siano quelle di cui al precedente art. 3, sono devolute nelle Colonie ai Comandi dei rispettivi Regi corpi di truppe coloniali; quelle spettanti nel Regno ai Comandi di raggruppamento o di legione della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale sono devolute, per la Tripolitania e la Cirenaica, ai Comandi delle rispettive legioni libiche di M.V.S.N. e, per l'Eritrea e la Somalia, ai Comandi delle rispettive coorti autonome della M.V.S.N.; e quelle spettanti nel Regno alle altre autorità sono devolute alle corrispondenti autorità coloniali.

Disposizioni transitorie.

Art. 5.

L'inizio e la durata dei corsi d'istruzione premilitare nell'autunno-inverno 1932-33 saranno stabiliti dal Ministero delle colonie, d'accordo col Ministero della guerra.

Art. 6.

L'obbligo della istruzione premilitare per i giovani nati nell'anno 1912, o nati in anni precedenti ed aggiunti sulle liste di leva della classe 1912 quali rivedibili o rimandati per legali motivi, che non abbiano già frequentato con successo il primo corso premilitare, è limitato per le Colonie ad un solo corso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 novembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE BONO — GAZZERA — SIRIANNI — BALBO — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *gennaio* 1933 - *Anno XI*
Atti del Governo, registro 328, *foglio* 102. — MANCINI.

REGIO DECRETO 5 dicembre 1932, n. 1841.

Aggiunta di una voce alla tabella approvata con R. decreto 10 settembre 1923, n. 1957, indicante le industrie e le lavorazioni per le quali è consentita la facoltà di superare le 8 ore giornaliere o le 48 ore settimanali di lavoro.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, relativo alla limitazione dell'orario di lavoro per gli operai ed impiegati delle aziende industriali e commerciali di qualunque natura;

Visto il regolamento per l'esecuzione del Regio decreto-legge suddetto, approvato con Nostro decreto 10 settembre 1923, n. 1955;

Vista la tabella approvata con Nostro decreto 10 settembre 1923, n. 1957, indicante le industrie e le lavorazioni per le quali è consentita la facoltà di superare le 8 ore giornaliere o le 48 ore settimanali di lavoro;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Alla tabella approvata con R. decreto 10 settembre 1923, n. 1957, indicante le industrie e le lavorazioni per le quali è consentita la facoltà di superare le 8 ore di lavoro giornaliero o le 48 ore settimanali è aggiunta la seguente voce:

Numero d'ordine	Industrie e generi di lavorazione per cui è consentita la facoltà suddetta.	Periodo per il quale è consentito di superare i limiti di orario sopraindicato.
43	Industrie elettrochimiche ed elettrometallurgiche che consumano annualmente non meno di dieci milioni di Kw h. di energia elettrica, quando siano soggette ad interruzioni di attività per un periodo non inferiore a quattro mesi all'anno ed usufruiscano per non meno di quattro mesi all'anno di energia elettrica fornita con ribassi di tariffa superiori del 50 % di quella normale.	Per il periodo in cui è effettuata la fornitura a tariffa ridotta ed in ogni caso per non più di sei mesi all'anno, previo riconoscimento da parte dell'Ispettorato corporativo delle condizioni previste dal presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 dicembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *gennaio* 1933 - *Anno XI*
Atti del Governo, registro 328, *foglio* 79. — FERZI.

REGIO DECRETO-LEGGE 22 dicembre 1932, n. 1842.
Sistemazione di rapporti tra lo Stato italiano e la Società di navigazione fiumana « Levante ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente e assoluta di sistemare i rapporti dello Stato con la Società di navigazione fiumana « Levante » in relazione alla vendita di navi già di proprietà dello Stato effettuata con contratto 14 febbraio 1924;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvata e resa esecutoria la convenzione firmata in Roma il 14 dicembre 1932-XI tra lo Stato italiano e la Società di navigazione fiumana « Levante » per la sistemazione dei rapporti inerenti alla vendita di navi già di proprietà dello Stato effettuata con contratto 14 febbraio 1924.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *gennaio* 1933 - *Anno XI*
Atti del Governo, registro 328, *foglio* 83. — FERZI.

REGIO DECRETO 22 dicembre 1932, n. 1843.
Revoca del riconoscimento giuridico dell'Istituto autonomo per le case popolari con sede in Montecchio.

N. 1843. R. decreto 22 dicembre 1932, col quale, sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, viene revocato il R. decreto 28 maggio 1922, n. 991, concernente il riconoscimento, come corpo morale, dell'Istituto autonomo per le case popolari con sede in Montecchio.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *gennaio* 1933 - *Anno XI*

REGIO DECRETO 27 ottobre 1932, n. 1844.
Riconoscimento della personalità giuridica della Casa generalizia della Congregazione dei Canonici regolari dell'Immacolata Concezione, con sede in Roma.

N. 1844. R. decreto 27 ottobre 1932, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa generalizia, con sede in Roma, via Federico Torre, n. 21, della Congregazione dei Canonici regolari dell'Immacolata Concezione ed è autorizzato il trasferimento alla Casa medesima degli immobili già in suo possesso da tempo anteriore al Concordato, attualmente intestati ai PP. Antonio Moquet e Giulio Marquis.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *gennaio* 1933 - *Anno XI*

REGIO DECRETO 3 novembre 1932, n. 1845.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione in parrocchia autonoma della Chiesa del Sacro Cuore in contrada La Surda o Sorda del comune di Modica.

N. 1845. R. decreto 3 novembre 1932, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, viene riconosciuta, agli effetti civili, la erezione

in parrocchia autonoma della Chiesa del Sacro Cuore in contrada La Surda o Sorda del comune di Modica, ai sensi del decreto emanato per la parte canonica dall'Ordinario diocesano di Noto in data 15 agosto 1932.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *gennaio* 1933 - *Anno XI*

REGIO DECRETO 27 ottobre 1932, n. **1846**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione in parrocchia autonoma della Chiesa di Maria SS. del Monte Carmelo, in Floridia.

N. 1846. R. decreto 27 ottobre 1932, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Siracusa in data 31 gennaio 1931, concernente la erezione in parrocchia autonoma della Chiesa di Maria SS. del Monte Carmelo, in Floridia.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *gennaio* 1933 - *Anno XI*

REGIO DECRETO 3 novembre 1932, n. **1847**.

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa primaria dell'Istituto delle Figlie della Carità Canossiane, con sede in Monza.

N. 1847. R. decreto 3 novembre 1932, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per *l'interno*, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa primaria, con sede in Monza, via S. Martino, n. 6, dell'Istituto delle Figlie della Carità Canossiane.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *gennaio* 1933 - *Anno XI*

REGIO DECRETO 27 ottobre 1932, n. **1848**.

Riconoscimento della personalità giuridica della Provincia di Siracusa dei Frati Minori Cappuccini, con sede in Modica.

N. 1848. R. decreto 27 ottobre 1932, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Provincia di Siracusa, con sede in Modica, dei Frati Minori Cappuccini ed è autorizzato il trasferimento alla Provincia stessa dei beni già in suo possesso da epoca anteriore al Concordato, attualmente intestati a terzi.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *gennaio* 1933 - *Anno XI*

REGIO DECRETO 5 gennaio 1933.

Autorizzazione al comune di Chieti ad applicare il contributo di fognatura.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la domanda del comune di Chieti tendente ad ottenere l'autorizzazione ad imporre il contributo di manutenzione delle opere di fognatura nella misura di centesimi due per ogni lira di reddito imponibile;

Considerato che le condizioni di bilancio del predetto Comune, che ha applicato tutte le imposte consentite dal testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, con le aliquote massime, dimostrano la necessità di far luogo alla richiesta autorizzazione;

Sentito il parere della Commissione centrale per la finanza locale e del Consiglio di Stato;

Veduti gli articoli 247 e seguenti del citato testo unico;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Chieti è autorizzato ad applicare il contributo di manutenzione delle opere di fognatura, con le modalità di cui all'art. 248 e seguenti del citato testo unico.

L'aliquota del contributo dovrà essere determinata in modo che il relativo provento non superi l'ammontare della spesa sostenuta dall'ente per la manutenzione delle opere stesse e non potrà eccedere, in nessun caso, la misura di centesimi due per ogni lira di reddito imponibile.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 5 gennaio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *gennaio* 1933 - *Anno XI*
Registro n. 1 *Interno, foglio n.* 76. — TORTI.

(195)

REGIO DECRETO 26 gennaio 1933.

Nomina del cav. di gr. cr. prof. Alberto Beneduce a presidente dell'« Istituto per la ricostruzione industriale ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 23 gennaio 1933-XI, n. 5;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per le finanze:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il cav. di gr. cr. prof. Alberto Beneduce è nominato presidente dell'« Istituto per la ricostruzione industriale », con decorrenza dalla data del presente decreto.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 26 gennaio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *gennaio* 1933 - *Anno XI*
Registro n. 1 *Finanze, foglio n.* 179. — GUALTIERI.

(244)

DECRETO MINISTERIALE 13 gennaio 1933.

Conferma in carica del rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino sig. Croce Angelo.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale n. 6662, in data 16 novembre 1927, con il quale, fra gli altri, il sig. Croce Angelo fu Gia-

come venne nominato rappresentante del sig. Giovaninetti Edoardo fu Giovanni, agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Torino;

Vista la domanda in data 30 luglio 1932-X, con la quale il menzionato agente di cambio, nel chiedere la propria ammissione in ruolo, ai sensi dell'art. 2 del R. decreto-legge n. 815 del 30 giugno 1932-X, ha dichiarato di voler confermare il predetto Croce, come suo procuratore;

Visto il R. decreto, in data 22 ottobre 1932, con il quale il suindicato sig. Giovaninetti è stato nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Torino;

Decreta:

Il sig. Croce Angelo fu Giacomo è confermato rappresentante del sig. Giovaninetti Edoardo fu Giovanni, agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

Roma, addì 13 gennaio 1933 - Anno XI

Il Ministro: JUNG.

(163)

DECRETO MINISTERIALE 13 gennaio 1933.

Conferma in carica del rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino sig. Chiusano Roberto.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale n. 3577, in data 28 maggio 1928-VI, col quale il sig. Chiusano Roberto venne nominato rappresentante del sig. Chiusano Mario, agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Torino;

Vista la domanda, in data 30 luglio 1932-X, con la quale il menzionato agente di cambio, nel chiedere la propria ammissione in ruolo, ai sensi dell'art. 2 del R. decreto-legge n. 815, del 30 giugno 1932-X, ha dichiarato di voler confermare il predetto Chiusano Roberto come suo procuratore;

Visto il R. decreto, in data 24 settembre 1932, con il quale il suindicato sig. Chiusano Mario è stato nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Torino;

Decreta:

Il sig. Chiusano Roberto è confermato rappresentante del sig. Chiusano Mario, agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

Roma, addì 13 gennaio 1933 - Anno XI

Il Ministro: JUNG.

(158)

DECRETO MINISTERIALE 13 gennaio 1933.

Conferma in carica del rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Firenze sig. Passigli Giacomo.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale n. 3697, in data 5 luglio 1926, col quale il sig. Passigli Giacomo Guido, detto Guido, venne nominato rappresentante del sig. Passigli Mario, agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Firenze;

Vista la domanda, in data 25 luglio 1932-X, con la quale il menzionato agente di cambio, nel chiedere la propria ammissione in ruolo, ai sensi dell'art. 2 del R. decreto-legge n. 815, del 30 giugno 1932-X, ha dichiarato di voler confermare il predetto Passigli Guido come suo procuratore;

Visto il R. decreto in data 24 settembre 1932, con il quale il suindicato sig. Passigli Mario è stato nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Firenze;

Decreta:

Il signor Passigli Giacomo Guido, detto Guido, è confermato rappresentante del sig. Passigli Mario, agente di cambio presso la Borsa valori di Firenze.

Roma, addì 13 gennaio 1933 - Anno XI

Il Ministro: JUNG.

(159)

DECRETO MINISTERIALE 13 gennaio 1933.

Conferma in carica del rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Napoli sig. Castaldi Vincenzo.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale n. 5805, in data 19 novembre 1930, col quale il sig. Castaldi Vincenzo venne nominato rappresentante del sig. Gamboni Pasquale, agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Napoli;

Vista la domanda, in data 27 luglio 1932-X, con la quale il nominato agente di cambio, nel chiedere la propria ammissione in ruolo, ai sensi dell'art. 2 del R. decreto-legge n. 815, del 30 giugno 1932-X, ha dichiarato di voler confermare il predetto Castaldi come suo procuratore;

Visto il R. decreto, in data 24 settembre 1932, con il quale il suindicato sig. Gamboni è stato nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Napoli;

Decreta:

Il sig. Castaldi Vincenzo è confermato rappresentante del sig. Gamboni Pasquale, agente di cambio presso la Borsa valori di Napoli.

Roma, addì 13 gennaio 1933 - Anno XI

Il Ministro: JUNG.

(160)

DECRETO MINISTERIALE 25 novembre 1932.

Nuova tabella di ripartizione in cinque gruppi dei Comuni della provincia di Como agli effetti delle verificazioni periodiche dei terreni.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 42 del testo unico delle leggi sul nuovo catasto;

Visto l'art. 116 del regolamento 26 gennaio 1902, n. 76, sulla conservazione del catasto;

Visto il decreto Ministeriale 12 luglio 1906, col quale venne stabilita la ripartizione in cinque gruppi dei Comuni della provincia di Como agli effetti delle verificazioni periodiche dei terreni;

Ritenuta la necessità di apportare alcune modifiche alla ripartizione medesima;

Decreta:

La tabella indicante la ripartizione dei Comuni della provincia di Como in cinque gruppi, allegata al decreto 12 luglio 1906 cessa dall'avere effetto; ed in sua vece è approvata l'unita tabella, nella quale è indicata la nuova ripartizione dei Comuni di detta Provincia in cinque gruppi e l'anno in cui, a cominciare dal 1933, deve eseguirsi, in ciascun gruppo, la verificazione per rilevare ed accertare i cambiamenti con-

templati nel titolo IV del regolamento 26 gennaio 1902, numero 76.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 novembre 1932 - Anno XI

Il Ministro: JUNG.

Tabella indicante la ripartizione dei Comuni della provincia di Como in cinque gruppi agli effetti delle verificazioni quinquennali dei terreni, e l'anno in cui deve eseguirsi la prima verificazione in ciascun gruppo.

1° GRUPPO - Anno 1933.

1. Bellagio
2. Carlazzo
3. Cavargna
4. Claino con Osteno
5. Corrido
6. Cremia
7. Cusino
8. Domaso
9. Dongo
10. Garzeno
11. Gera Lario
12. Grandola e Uniti
13. Gravedona
14. Griante
15. Isola Comacina
16. Menaggio
17. Montemezzo
18. Musso
19. Pianello Lario
20. Plesio
21. Porlezza
22. S. Bartolomeo Valcavargna
23. S. Maria Rezzonico
24. Sorico
25. Stazzona Germasino
26. Tremezzina
27. Trezzone
28. Val Rezzo
29. Valsolda

2° GRUPPO - Anno 1934.

1. Airuno
2. Albese con Cassano
3. Albavilla
4. Alserio
5. Anzano del Parco
6. Asso
7. Barzago
8. Barzanò
9. Bosisio Parini
10. Brivio
11. Bulciago
12. Canzo
13. Casatenovo
14. Caslino d'Erba
15. Cassago Brianza
16. Castello Brianza
17. Castelmarte
18. Cernusco Montevecchia
19. Civenna
20. Colle Brianza
21. Costa Masnaga
22. Erba
23. Eupilio
24. Garbagnate Monastero
25. Lambrugo
26. Lasnigo
27. Lomagna
28. Longone al Segrino
29. Lurago d'Erba
30. Merate
31. Merone
32. Missaglia
33. Molteno
34. Monguzzo
35. Monticello
36. Nibionno
37. Orsenigo
38. Osnago
39. Olgiate Calco
40. Proserpio
41. Pusiano
42. Ponte Lambro
43. Robbiate Paderno
44. Rogeno
45. S. Maria di Rovagnate
46. S. Valeria
47. Valbrona
48. Verderio Inferiore
49. Verderio Superiore

3° GRUPPO - Anno 1935.

1. Abbadia Lariana
2. Annone Brianza
3. Ballabio
4. Barzio
5. Bellano
6. Casargo
7. Cesello Brianza
8. Civate
9. Colico
10. Cortenova
11. Cremeno
12. Dervio
13. Dolzago
14. Ello
15. Esino Lario
16. Galbiate
17. Garlate
18. Introbio
19. Introzzo
20. Lecco
21. Lierna
22. Malgrate
23. Mandello Lario
24. Margno
25. Monterone
26. Oggiono
27. Olginate
28. Oliveto Lario
29. Pagnona
30. Parlasco
31. Pasturo
32. Premana
33. Primaluna
34. Sirona
35. Sueglio
36. Taceno
37. Tremenico
38. Valgreghentino
39. Valmadrera
40. Varenna
41. Vendrogno
42. Vestreno
43. Villa Vergano

4° GRUPPO - Anno 1936.

1. Alzate Brianza
2. Argegno
3. Bernate Rosales
4. Blessagno
5. Blevio
6. Bregnano
7. Brenna
8. Cabiate
9. Campione
10. Cantù
11. Carate Urio
12. Carimate
13. Carugo con Arosio
14. Casasco d'Intelvi
15. Casnate
16. Cassina Rizzardi
17. Castiglione d'Intelvi
18. Cerano d'Intelvi
19. Cermenate
20. Cernobbio
21. Cucciago
22. Dizzasco
23. Faggetto Lario
24. Figino Serenza
25. Fino Mornasco
26. Inverigo
27. Laglio Brienno
28. Laino
29. Lanzo d'Intelvi
30. Lezzeno
31. Mariano Comense
32. Maslianico
33. Moltrasio
34. Nesso
35. Pellio
36. Pigra
37. Pognana
38. Ponna
39. Ramponio Verna
40. Rovi Porro
41. S. Fedele Intelvi
42. Schignano
43. Senna Comasco
44. Torno
45. Vertemate con Minoprio
46. Zelbio Veleso

5° GRUPPO - Anno 1937.

1. Albate
2. Albiolo
3. Appiano Gentile
4. Binago
5. Bizzarone
6. Breccia
7. Brunate
8. Cadorago
9. Cagno
10. Camnago Volta
11. Capiago Intimiano
12. Cirimido
13. Civiglio
14. Como.
15. Faloppio
16. Fenegrò
17. Gironico
18. Grandate
19. Guanzate
20. Lieto Colle
21. Limido
22. Lipomo
23. Lomazzo
24. Luisago
25. Lurago Marinone
26. Lurate Caccivio
27. Mirabello Comasco
28. Montano Lucino
29. Montorfano
30. Olgiate Comasco
31. Oltrona S. Mamette
32. Rebbio
33. Rodero
34. Ronago
35. S. Fermo della Battaglia
36. Seprio
37. Solbiate Comasco
38. Tavernerio
39. Trevano
40. Turate
41. Uggiate
42. Valmorea
43. Villa Guardia

Roma, 25 novembre 1932 - Anno XI

Il Ministro: JUNG.

(166)

DECRETO MINISTERIALE 17 gennaio 1933.

Autorizzazione al Banco di Roma a ricevere in conto corrente fruttifero il 10 per cento dei depositi fiduciari liquidi delle Casse rurali ed agrarie.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto l'art. 14 della legge 6 giugno 1932, n. 656, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie;

Veduta la domanda presentata in data 24 ottobre 1932 dal Banco di Roma, Società anonima per azioni con capitale versato di L. 200.000.000 e con sede in Roma, per essere autorizzato a ricevere i depositi che le Casse rurali ed agrarie devono tenere liquidi nella misura del 10 per cento della somma di tutti i depositi fiduciari da esse raccolti, nonchè le somme eccedenti il fabbisogno delle Casse stesse;

Considerata l'opportunità di accogliere l'istanza;

Decreta:

Il Banco di Roma, Società anonima per azioni con capitale versato di L. 200.000.000, è autorizzato a ricevere in conto corrente fruttifero il 10 per cento dei depositi fiduciari che le Casse rurali ed agrarie devono tenere liquidi, nonchè le somme eccedenti il fabbisogno delle Casse stesse a norma dell'art. 14 suddetto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 gennaio 1933 - Anno XI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste: ACERBO.

Il Ministro per le finanze: JUNG.

(164)

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1933.
Revoca dell'autorizzazione concessa alla Cassa rurale di prestiti di Civitaretenga (Aquila) per l'esercizio del credito agrario.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, che reca provvedimenti circa l'ordinamento del credito agrario nel Regno, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e modificato con il R. decreto-legge 29 luglio 1928, n. 2085, convertito in legge con la legge 20 dicembre 1928, n. 3130;

Visto l'art. 47, 3° comma, delle norme regolamentari per l'esecuzione del precitato R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvate col decreto interministeriale del 23 gennaio 1928, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 febbraio successivo n. 27, e modificate con decreti interministeriali del 18 giugno 1928 e del 10 maggio 1930 pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 luglio 1928, n. 154, e del 14 giugno 1930, n. 139;

Ritenuto che la Cassa rurale di prestiti di Civitaretenga (Aquila) fu autorizzata a compiere operazioni di credito agrario di esercizio previste dall'art. 2 del R. decreto-legge predetto, nel territorio dello stesso Comune, quale ente intermediario della Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con provvedimento dell'Istituto stesso del 10 novembre 1928, ai sensi dell'art. 33 delle norme regolamentari sopra menzionate;

Vedute le proposte del Banco di Napoli - Sezione di credito agrario - formulate con la lettera 28 dicembre 1932-XI, n. 202673;

Decreta:

È revocata l'autorizzazione ad esercitare il credito agrario, già concessa alla Cassa rurale di prestiti di Civitaretenga (Aquila) con provvedimento del Banco di Napoli - Sezione credito agrario - in data 28 dicembre 1928-VII.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 gennaio 1933 - Anno XI

Il Ministro: ACERBO.

(176)

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1933.
Costituzione del Consorzio obbligatorio olivicoltori per la provincia di Reggio Calabria.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1754, che prevede la costituzione di Consorzi di olivicoltori aventi per fine l'incremento della coltivazione dell'olivo, la ricostituzione di oliveti vecchi o deperiti e l'uso di efficaci mezzi di lotta contro le malattie e i parassiti dell'olivo;

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, contenente disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi;

Preso atto della deliberazione adottata dal Consiglio direttivo della Sezione provinciale olivicoltori di Reggio Calabria, con la quale si fa espressa domanda che sia sollecitamente costituito il Consorzio provinciale olivicoltori di Reggio Calabria;

Visto il parere favorevole espresso, in ordine a tale domanda, dalla Confederazione nazionale fascista agricoltori e dalla Società nazionale olivicoltori;

Sentito il parere del Comitato per la difesa contro le malattie delle piante;

Decreta:

Art. 1.

È costituito il Consorzio obbligatorio olivicoltori per la provincia di Reggio Calabria, avente per scopo il miglioramento e l'incremento della olivicoltura in quella Provincia, ai sensi del R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1754, e della legge 18 giugno 1931, n. 987.

Art. 2.

Ai fini della organizzazione di tale Consorzio, ed in attesa che siano espletate le pratiche per la nomina della Commissione amministrativa è nominato commissario straordinario del Consorzio stesso, il marchese Avati Vincenzo, componente della Commissione centrale per l'olivicoltura della C.N.F.A., residente in Polistena (Reggio Calabria).

Il prefetto della provincia di Reggio Calabria è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e pubblicato nel Bollettino degli annunzi legali della Provincia.

Roma, addì 19 gennaio 1933 - Anno XI

Il Ministro: ACERBO.

(175)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1933.
Ordinanza di sanità marittima per le provenienze dalle isole Bissagos (Guinea Portoghese).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Veduta la notificazione ufficiale dell'Amministrazione sanitaria portoghese circa la esistenza di manifestazioni di febbre gialla nelle isole di Bubaque, Canhabaque ed Orangozinho dell'arcipelago Bissagos (Guinea Portoghese);

Veduta la Convenzione sanitaria internazionale firmata a Parigi il 21 giugno 1926, alla quale è stata data esecuzione nel Regno e nelle Colonie con il R. decreto 16 agosto 1929, n. 1680;

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con il R. decreto 1° agosto 1907, n. 636;

Veduta l'ordinanza di sanità marittima n. 1 del 12 gennaio 1930;

Ordina:

Le provenienze da tutti i porti delle isole Bissagos (Guinea Portoghese) sono sottoposte alle misure contro la febbre gialla prescritte dalla ordinanza di sanità marittima n. 1 del 12 gennaio 1930.

Le LL. EE. l'Alto Commissario per la città e la provincia di Napoli ed i Prefetti delle Provincie marittime, nonchè le Capitanerie e Uffici di porto del Regno sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 gennaio 1933 - Anno XI

p. *Il Ministro*: BASILE.

(235)

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1932.

Data di estrazione e piano-regolamento della tombola nazionale a favore dell'Istituto professionale G. Pascoli e Case pie in Livorno e della Regia università agli studi pro erigenda Fondazione Galileiana in Pisa.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 5 gennaio 1931, n. 35;

Visto il decreto Ministeriale 7 settembre 1931-IX registrato alla Corte dei conti il 1° ottobre 1931, registro 8 Finanze, foglio 59;

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 31 gennaio 1932-X con cui fu autorizzata la concessione, tra le altre, di una tombola nazionale a favore dell'Istituto professionale G. Pascoli e Case pie in Livorno e della Regia università agli studi pro erigenda Fondazione Galileiana in Pisa, per l'importo di L. 4.000.000;

Vista l'istanza in data 10 novembre corrente anno con cui gli Enti predetti hanno chiesto l'approvazione del piano-regolamento dell'operazione;

Visto il regolamento sul servizio del lotto approvato col R. decreto 9 agosto 1926, n. 1601;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzato lo svolgimento, in base al piano-regolamento annesso al presente decreto, della tombola nazionale concessa con decreto in data 31 gennaio 1932-X di S. E. il Capo del Governo a favore dell'Istituto professionale G. Pascoli e Case pie in Livorno e della Regia università agli studi pro erigenda Fondazione Galileiana in Pisa.

Art. 2.

Gli Enti concessionari e, per essi, la Commissione esecutiva costituita come all'art. 8 del piano-regolamento, con domicilio legale in Firenze, via Gustavo Modena n. 9, è autorizzata ad emettere, per l'esecuzione della tombola, numero 1.000.000 di cartelle unitarie, al prezzo di L. 2 ognuna, e n. 1.200.000 riunite in biglietti di tre cartelle, al prezzo di L. 5 al biglietto, le une e gli altri da staccarsi da appositi registri a matrice, nonchè ad assegnare, in conformità del piano di esecuzione, una serie di premi per il complessivo importo di L. 500.000.

La Commissione esecutiva delibererà ed eseguirà tutti gli atti relativi alla emissione ed al collocamento delle cartelle e dei biglietti.

Art. 3.

L'estrazione della tombola sarà effettuata in Firenze nel giorno 4 maggio 1933-XI in luogo da destinarsi da S. E. il prefetto di Firenze, delegato da quelli di Livorno e Pisa a sovraintendere ed invigilare sullo svolgimento delle operazioni relative, con tutte le formalità di legge ed alla presenza di una Commissione composta dallo stesso prefetto di Firenze o di un suo delegato, presidente, da un funzionario superiore da destinarsi dal Ministero delle finanze e da un delegato degli Enti concessionari.

Le funzioni di segretario saranno affidate ad un funzionario della Prefettura di Firenze.

La Commissione di vigilanza presenzierà le operazioni con le quali, prima dell'estrazione, verrà provveduto alla raccolta e custodia delle matrici delle cartelle e dei biglietti emessi, e, nei termini stabiliti dal piano, alla raccolta e custodia delle cartelle invendute, nonchè le altre relative alla verifica delle cartelle vincenti, all'assegnazione e liquidazione dei premi.

Le spese di qualsiasi genere inerenti alla tombola di che trattasi saranno a carico degli Enti concessionari e, per essi, della Commissione esecutiva.

Art. 4.

A garanzia dell'integrale pagamento dei premi e della tassa di bollo dovuta, saranno costituiti, a cura degli Enti concessionari e, per essi, della Commissione esecutiva, i depositi cauzionali di cui all'art. 6 del su richiamato decreto Ministeriale 7 settembre 1931 - anno IX.

Art. 5.

Al prefetto di Firenze è deferita ad ogni effetto, insieme con la legale rappresentanza della Commissione di vigilanza, cui presiede, l'alta sorveglianza su tutte le operazioni relative allo svolgimento della tombola, di cui al presente decreto; egli potrà esigere dalla Commissione esecutiva l'adozione di quei provvedimenti che ritenesse necessari a tutela della fede pubblica, per quanto riguarda specialmente il controllo della vendita delle cartelle, la custodia delle somme introitate dalla vendita stessa, dei tronchi delle matrici e delle cartelle invendute, nonchè il pagamento dei premi.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e quindi pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 dicembre 1932 - Anno XI

Il Ministro: JUNG.

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1933 - Anno XI
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 31. — ADROWER.

Piano-regolamento per la esecuzione della tombola nazionale pro Istituto professionale G. Pascoli e Case pie in Livorno e della Regia università agli studi pro erigenda Fondazione Galileiana in Pisa.

Art. 1.

Emissione dei biglietti.

In virtù della concessione di cui al decreto del Capo del Governo del 31 gennaio 1932, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 febbraio seguente n. 26, saranno emesse numero 2.200.000 cartelle per un importo complessivo di lire 4.000.000 e così ripartite:

N. 1.000.000 unitarie al prezzo di L. 2 ciascuna, compresa la tassa di bollo: importo L. 2.000.000.

N. 1.200.000 riunite in biglietti di tre cartelle a L. 5 a biglietto, compresa la tassa di bollo: importo L. 2.000.000.

I registri delle cartelle unitarie saranno:

N. 5000 da venti cartelle, pari a cartelle 100.000.

N. 18.000 da cinquanta cartelle, pari a cartelle 900.000.

I registri dei biglietti saranno:

N. 10.000 ed ognuno di essi conterrà n. 40 biglietti ossia 120 cartelle, pari a cartelle 1.200.000.

Le cartelle ed i biglietti, conformi ai modelli che verranno approvati dal Ministero delle finanze, oltre alla caselle dei 10 numeri porteranno un numero progressivo dall'1 al 20, dall'1 al 50, dall'1 al 120, rispettivamente per i registri da 20, 50, 120 cartelle ciascuno, ed impressi, in modo che ne restino affetti anche le matrici relative, due bolli: uno del Ministero delle finanze e l'altro dell'Ente concessionario.

Art. 2.

Vendita dei biglietti.

La vendita dei biglietti, affidata alla Commissione esecutiva della tombola, sarà fatta a mezzo di speciali incaricati ed anche, previo consenso delle autorità superiori competenti, dei banchi e delle collettorie del lotto, delle rivendite di generi di privativa e degli uffici postali e telegrafici.

Le cartelle saranno poste in vendita parte in bianco e parte con 10 numeri già scritti, dattilografati o stampigliati.

I biglietti formati ciascuno di tre cartelle, saranno posti in vendita con i numeri stampigliati.

Le matrici delle cartelle e dei biglietti dovranno essere restituite alla Commissione esecutiva mano mano che vengano esauriti i registri rispettivi, tenendo presente che quelle relative alle ultime vendite ed i registri incompleti o del tutto invenduti dovranno essere spediti in modo da assicurare che pervengano a destinazione non oltre le ore 10 della mattinata dello stesso giorno dell'estrazione, ogni eccezione rimossa.

Gli incaricati della vendita nella città di Firenze dovranno effettuare la completa consegna delle matrici e dei registri invenduti entro un'ora prima di quella fissata per la estrazione stessa.

La Commissione di vigilanza adotterà il sistema ed i mezzi più adatti per assicurare il tempestivo ricevimento e la chiusura nell'archivio di custodia dei tronchi delle matrici prima della estrazione.

I registri che non fossero stati presentati saranno dichiarati nulli.

La stessa Commissione di vigilanza dovrà effettuare l'immediata pubblicazione dell'elenco di detti registri annullati nell'albo della Prefettura.

A cura della Commissione esecutiva sarà dato avviso entro 5 giorni dall'estrazione ai singoli incaricati della vendita delle cartelle, che ebbero in consegna i registri stessi, affinchè espongano sia all'esterno come all'interno del proprio locale di vendita l'avviso contenente l'elenco dei registri eventualmente annullati, perchè gli acquirenti abbiano la possibilità di venirne a conoscenza e domandare il rimborso della cartelle acquistate, entro 40 giorni dall'estrazione definitiva, alla Commissione esecutiva.

Di ciò deve essere fatto esplicito avvertimento nelle annotazioni da apporsi a tergo delle cartelle e dei biglietti.

Art. 3.

Premi.

L'importo complessivo dei premi da estrarre è di lire 500.000 ed è così ripartito:

L. 40.000 divise fra tutte le cartelle che avranno fatto la cinquina, ossia che abbiano segnato n. 5 numeri in fila, sia nella prima che nella seconda riga, entro i primi 15 numeri sorteggiati, ossia non oltre il quindicesimo estratto;

L. 250.000 al vincitore della prima tombola;

L. 50.000 al vincitore della seconda tombola;

L. 120.000 verranno assegnate in parte eguali ai possessori delle altre cartelle, i cui numeri risultino tutti compresi fra quelli estratti a termine del successivo articolo;

L. 40.000 quale premio di consolazione da ripartirsi fra i possessori di cartelle non contenenti alcuno dei 45 numeri estratti.

I premi della prima e seconda tombola saranno vinti da quelle cartelle che avranno fatto tombola col minor numero di estratti. Se con lo stesso numero riuscissero vincitrici due o più cartelle il relativo premio verrà distribuito in parti eguali ai rispettivi vincitori.

Dopo l'assegnazione della seconda tombola parteciperanno al riparto del premio di ripartizione di L. 120.000 i possessori di cartelle i cui 10 numeri risulteranno coperti per effetto dell'intero sorteggio, sia che questo possa essere limitato al 45° numero, sia che debba essere proseguito con le estrazioni sussidiarie di cui all'articolo seguente.

I premi di cinquina e di consolazione saranno assegnati in ogni caso per effetto della prima estrazione. Qualora nei primi quindici numeri estratti non si verificasse alcuna cinquina, l'importo del premio stabilito per la stessa andrà ad aumentare il premio della tombola di ripartizione.

Art. 4.

Estrazione.

La tombola sarà fatta con 90 numeri, dall'1 al 90, imbussolati in apposita urna alla presenza del pubblico, in quella località che sarà prescelta dalla Commissione esecutiva d'accordo col prefetto di Firenze.

Saranno estratti uno dopo l'altro 45 numeri annunziandoli per ordine di sorteggio.

Ove nei quindici giorni da quello dell'estrazione non saranno state presentate, alla Commissione di vigilanza, le cartelle vincenti la prima e la seconda tombola ed almeno tre cartelle partecipanti al reparto del premio di ripartizione di L. 120.000, venti giorni dopo l'estrazione si sorteggeranno altri 10 numeri e così di seguito.

Questo per evitare che l'aliquota individuale del premio di ripartizione possa essere superiore al premio della seconda tombola.

Le cartelle, che potranno partecipare al premio di cinquina e di consolazione indipendentemente dalle eventuali successive estrazioni, dovranno, comunque, pervenire ed essere presentate alla Commissione di vigilanza entro 15 giorni dall'estrazione primitiva con quelle formalità stabilite con l'articolo seguente per le cartelle che concorreranno agli altri tre premi.

Il possessore di una cartella ritenuta vincente dovrà consegnarla o farla pervenire in lettera assicurata o raccomandata alla Commissione di vigilanza annotandovi a tergo il proprio nome, cognome, paternità e domicilio.

Le cartelle non presentate o non pervenute entro il 15° giorno dall'estrazione saranno dichiarate nulle, decadendo dal diritto al conseguimento dei premi.

Art. 5.

Commissione di vigilanza.

La Commissione di vigilanza, nominata dal Ministero delle finanze, redigerà verbale dell'estrazione in quattro esem-

plari, rispettivamente per se stessa, per il Ministero delle finanze, per il prefetto di Firenze e per la Commissione esecutiva.

Al detto verbale sarà unito l'elenco dei registri annullati, di cui al precedente art. 2.

La Commissione di vigilanza dovrà curare che vengano immediatamente telegrafati i numeri estratti al rappresentante della Commissione esecutiva esistente nei principali capoluoghi di Provincia.

Il Bollettino ufficiale dei numeri estratti con l'indicazione di essi secondo l'ordine di sorteggio, vidimato dal presidente della Commissione di vigilanza, sarà stampato a cura della Commissione esecutiva e pubblicato, immediatamente dopo l'avvenuta estrazione, all'albo della Prefettura di Firenze ed entro i cinque giorni successivi pubblicato e distribuito anche in tutti gli altri Comuni e città ove le cartelle furono poste in vendita.

Art. 6.

Premi e tasse.

A garanzia del pagamento dei premi e della tassa dovuta saranno dall'Ente concessionario, e, per esso, dalla Commissione esecutiva, eseguiti i prescritti depositi cauzionali.

A partire dal 25° giorno dopo quello dell'estrazione saranno effettuati i pagamenti dei premi della cinquina, di ripartizione e di consolazione.

Il pagamento del premio potrà avvenire sia direttamente presso la sede della Commissione esecutiva, sia a mezzo vaglia postale o bancario.

I premi non ritirati entro 180 giorni da quello dell'estrazione si intendono prescritti e l'importo andrà a favore dell'Ente beneficiario.

Le cartelle vincenti i suddetti tre premi saranno elencate in tre separati elenchi ed ammesse al pagamento dopo il visto « buono » dei componenti la Commissione di vigilanza.

I premi della prima e seconda tombola saranno pagati in Firenze, direttamente ai vincitori, presso la Commissione esecutiva, via Gustavo Modena, 9.

Se entro i 10 giorni successivi al 25° dall'estrazione, il vincitore di uno dei premi delle dette due tombole non si presentasse per la riscossione, la somma sarà depositata a suo nome presso la Cassa depositi e prestiti mediante polizza che sarà custodita dal prefetto di Firenze.

Le spese di qualsiasi genere inerenti alla tombola, saranno a carico dell'Ente concessionario e, per esso, della Commissione esecutiva.

Art. 7.

Obbligo degli acquirenti delle cartelle.

Gli acquirenti dovranno accertarsi della regolarità delle cartelle, controllando la precisa corrispondenza dei numeri segnati nelle cartelle stesse e nelle relative matrici, conformemente a quanto è stabilito per il giuoco del lotto con l'art. 21 nuovo testo unico delle leggi sul lotto, approvato con R. decreto 29 luglio 1925, n. 1456.

Quando anche un solo numero della cartella non abbia ripetizione e perfetta corrispondenza in matrice la cartella stessa sarà dichiarata irregolare e quindi annullata.

Art. 8.

Commissione esecutiva.

Per lo svolgimento delle operazioni tutte della tombola è costituita una Commissione esecutiva così composta:

1° comm. prof. Antonio Masoni, rappresentante degli Enti beneficati;

2° gr. uff. dott. Aurelio Nicolodi;

3° signor Gino Bonechi.

La Commissione esecutiva ha sede in Firenze, via Gustavo Modena n. 9.

Visto, si approva.

Roma, addì 29 dicembre 1932 - Anno XI

Il Ministro: Jung.

(171)

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 50-683 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Markic Agostino fu Stefano e fu Maria Fikfak, nato a Salona d'Isonzo il 1° settembre 1872 e residente a Salona d'Isonzo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marchi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Markic Giuseppina di Antonio Gabrijelcic, nata a Salona il 17 aprile 1898, moglie;
Markic Ottilia, nata a Salona il 13 agosto 1923, figlia;
Markic Alfonso, nato a Salona il 6 ottobre 1924, figlio;
Markic Lidia, nata a Salona il 7 febbraio 1928, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Salona d'Isonzo, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 1° ottobre 1932 - Anno X

Il prefetto: Tiengo.

(7897)

N. 50-684 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Markic Michele fu Antonio e della fu Caterina Goljeuscek, nato a Camenza (Salona d'Isonzo) il 24 settembre 1867 e residente a Camenza (Salona d'Isonzo), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marchi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Markic Angelo, nato a Camenza il 13 agosto 1902, figlio;

Markic Giovanni, nato a Camenza il 16 luglio 1905, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Salona d'Isonzo, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 1° ottobre 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(7898)

N. 50-685 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Markic Martino fu Andrea e della fu Maria Goljeuscek, nato a Marchici (Salona d'Isonzo) il 12 ottobre 1865 e residente a Camenza (Salona d'Isonzo), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marchi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Markic Maria fu Giov. Predon, nata a S. Leonardo il 2 febbraio 1872, moglie;

Markic Giovanni, nato a Camenza il 21 maggio 1906, figlio;

Markic Ignazio, nato a Camenza il 18 luglio 1909, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Salona d'Isonzo, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 1° ottobre 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(7899)

N. 50-686 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Markic Luigi fu Stefano e della fu Maria Cvetreznik, nato a Canale d'Isonzo il 1° luglio 1899 e residente a Baiti (Salona d'Isonzo), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marchi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Markic Maria di Giuseppe Gerbec, nata a Baiti il 2 gennaio 1902, moglie;

Markic Maria, nata a Anicova il 19 settembre 1924, figlia;

Markic Luigia, nata a Anicova il 2 novembre 1926, figlia;

Markic Giuseppe, nato a Anicova il 10 febbraio 1930, figlio;

Markic Giuseppe fu Andrea, nato a Baiti il 17 marzo 1869.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Salona d'Isonzo, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 1° ottobre 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(7899 *bis*)

N. 11419-4088.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Antonio Herrmann fu Carlo, nato a Idria il 20 maggio 1872 e residente a Trieste, Scorcola n. 39, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Ermanni »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Herrmann è ridotto in « Ermanni ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Francesca Pirnat in Herrmann di Francesca, nata il 26 febbraio 1869, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del ci-

tato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 8 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(7937)

N. 11419-4089.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Hervato di Giovanni, nato a Pirano il 17 ottobre 1899 e residente a Trieste, via S. Michele n. 13, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Cerviatti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Hervato è ridotto in « Cerviatti ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 8 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(7938)

N. 11419-28680.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla sig.a Giustina Svab fu Giacomo ved. Hussù, nata a Trieste il 9 maggio 1883 e residente ad Aurisina n. 9, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione dei suoi cognomi in forma italiana e precisamente in « Savi » e « Cussi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della sig.a Giustina Svab ved. Hussù sono ridotti in « Savi » e « Cussi ».

Il cognome « Cussi » viene esteso anche per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Augusto fu Giuseppe, nato il 12 aprile 1917, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 8 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(7939)

N. 11419-4091.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Emilio Iaksetic di Antonio, nato a Trieste l'11 febbraio 1906 e residente a Trieste, via A. Pacinotti n. 5, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Giassetti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Emilio Iaksetic è ridotto in « Giassetti ».

Il presente decreto sarà a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 8 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(7940)

N. 11419-4094.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Jerousek fu Antonio, nato a Trieste il 19 marzo 1881 e residente a Trieste, Pass. S. Andrea n. 3, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Gerussi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Jerousek è ridotto in « Gerussi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Giovanna Jerousek nata Ciak fu Giovanni, nata il 14 giugno 1889, moglie;
2. Giuseppe di Giuseppe, nato il 29 agosto 1910, figlio;
3. Lidia di Giuseppe, nata il 17 gennaio 1912, figlia;
4. Maria di Giuseppe, nata il 25 maggio 1913, figlia;
5. Lucia di Giuseppe, nata il 4 maggio 1918 figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 8 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(7941)

N. 11419-4102.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Ferdinando Kalister fu Biagio, nato a Trieste il 16 agosto 1874 e residente a Trieste, via Casimiro Donadoni n. 26, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Callisti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Ferdinando Kalister è ridotto in « Callisti ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Maria Skerianz in Kalister fu Giuseppe, nata il 3 dicembre 1881, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 8 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(7942)

N. 11419-4101.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Antonio Klaus fu Giovanni, nato a Canale il 26 ottobre 1873 e residente a Trieste, via Molino a vento n. 142, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Classi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Klaus è ridotto in « Classi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Babic in Klaus fu Antonio, nata il 12 agosto 1883, moglie;
2. Giulia di Antonio, nata il 18 gennaio 1911, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 8 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(7943)

N. 11419-4099.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Kocina fu Giuseppe, nato a Medana (Cormons) il 26 maggio 1873 e residente a Trieste, via Vitelli n. 1, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Coccini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Kocina è ridotto in « Coccini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 8 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(7944)

N. 11419-4096.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Maria Krecich di Antonio in Franzutti, nata a Trieste il 1° ottobre 1905 e residente a Trieste, Chiarbola superiore n. 245, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome di nascita in forma italiana e precisamente in « Croci »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di nascita della signora Maria Krecich è ridotto in « Croci ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 8 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(7945)

N. 11419-4097.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Mario Krecic di Antonio, nato a Trieste il 27 agosto 1907 e residente a Trieste, Chiarbola sup. n. 245, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Croci »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna.

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Mario Krecic è ridotto in « Croci ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 8 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(7946)

N. 11419-227.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla sig.a Ines Lachainer di Carlo, nata a Trieste il 16 maggio 1900 e residente a Trieste, via Malcanton n. 19, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Lacchini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.a Ines Lachainer è ridotto in « Lacchini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Nicolò di Ines, nato il 10 marzo 1924, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 8 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(7947)

N. 11419-4104.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Lucich di Giorgio, nato a Trieste il 14 settembre 1901 e residente a Trieste, Scala Santa n. 184, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Luci »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Lucich è ridotto in « Luci ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 8 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(7948)

N. 11419-4103.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Lukezic fu Daniele, nato a Trieste il 7 febbraio 1907 e residente a Trieste, Androna della Punta n. 6, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Lucchesi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Lukezic è ridotto in « Lucchesi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 8 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(7949)

N. 11419-2127.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Tommaso Maier fu Michele, nato a Trieste il 4 agosto 1873 e residente a Trieste, via Navali n. 33, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Marini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Tommaso Maier è ridotto in « Marini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Veronica Taucher in Maier di Matteo, nata il 29 gennaio 1889, moglie;
2. Bruna di Tommaso, nata il 25 marzo 1915, figlia,
3. Cataldo di Tommaso, nato il 19 giugno 1921, figlio;
4. Romano di Tommaso, nato il 15 gennaio 1924, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 8 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(7950)

N. 11419-3003.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Gastone Maizen fu Giovanni, nato a Trieste il 13 maggio 1893 e residente a Trieste, Chiadino S. Luigi n. 804, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Mazzeni »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'alto del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Gastone Maizen è ridotto in « Mazzeni ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Regina Marchè in Maizen fu Riccardo, nata il 23 dicembre 1900, moglie;
2. Aristea di Gastone, nata il 28 maggio 1920, figlia;
3. Arrigo di Gastone, nato il 30 aprile 1921, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 8 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(7951)

N. 11419-4111.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giorgio Matcovich fu Antonio, nato a Trieste il 1° luglio 1901 e residente a Trieste, via S. Michele n. 27, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Mattei »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Giorgio Matcovich è ridotto in « Mattei ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 8 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(7952)

N. 11419-2836.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Angela Milharcic fu Antonio, nata a Cruscevie e residente a Crenovizza (Cruscevie), e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « De Micheli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Angela Milharcic è ridotto in « De Micheli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del ci-

tato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 8 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(7953)

N. 11419-4480.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Renato Samblich di Antonio, nato a Trieste il 5 luglio 1890 e residente a Trieste, via Ruggero Manna n. 16, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Sambri »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494,

Decreta:

Il cognome del signor Renato Samblich è ridotto in « Sambri ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Luisa Blitzberg in Samblich fu Simeone, nata il 23 luglio 1899, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del cidecreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 8 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(7954)

N. 11419-28526.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla sig.a Evelina Slavina fu Andrea, nata a Zara il 10 luglio 1885 e residente a Crenovizza (Prevallo), e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Salvi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.a Evelina Slavina è ridotto in « Salvi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Luisa di Evelina, nata il 26 marzo 1921, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 8 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(7955)

N. 11419-4123.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Stefanich fu Pietro, nato a Lussinpiccolo il 20 gennaio 1891 e residente a Trieste, via S. Francesco n. 23, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Stefani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Stefanich è ridotto in « Stefani ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Maria Stanich in Stefanich fu Giovanni, nata il 14 novembre 1891, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 8 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(7956)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE COLONIE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le colonie ha presentato alla Camera dei deputati, il giorno 21 corrente, il disegno di legge per la convalida del R. decreto-legge 24 novembre 1932, n. 1765, che modifica la Commissione di arte ed edilità presso il Ministero delle colonie.

(239)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Ai sensi dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati, in data 23 gennaio 1933, un disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 21 dicembre 1932, n. 1619, che approva il Protocollo — con tre allegati — per la continuazione dell'opera di restaurazione economica e finanziaria dell'Austria, firmato a Ginevra dall'Italia e da altri Stati il 15 luglio 1932.

(240)

CONCORSI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Varianti ai concorsi banditi per posti di volontario cancelliere e volontario aiutante nelle cancellerie e segreterie giudiziarie del Regno.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti i decreti Ministeriali 9 gennaio 1933-XI con i quali furono banditi due concorsi rispettivamente per 285 posti di volontario nelle cancellerie e segreterie giudiziarie (gruppo *B*) e per 112 posti di volontario aiutante (gruppo *C*);

Ritenuta la opportunità di apportare alcune variazioni ed aggiunte ai predetti bandi;

Decreta:

1. Nell'espletamento dei concorsi banditi con i decreti Ministeriali 9 gennaio 1933, nei ruoli delle cancellerie e segreterie giudiziarie, saranno osservate anche le disposizioni dell'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024, concernente provvedimenti per l'incremento demografico.

2. Il certificato generale del casellario giudiziario da allegarsi alle istanze di ammissione, giusta l'art. 3 dei relativi bandi, dovrà essere legalizzato dal procuratore del Re competente, anzichè dal presidente del Tribunale.

3. Nei programmi d'esame stabiliti per le prove orali, in entrambi i concorsi, saranno comprese altresì nozioni di ordinamento corporativo, nonchè nozioni di statistica con speciale riguardo alle funzioni giudiziarie.

Le dette materie però non formeranno oggetto di separate prove di esame.

Roma, addì 24 gennaio 1933 - Anno XI.

Il Ministro: DE FRANCISCI.

(243)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso a 300 posti di allievo milite forestale.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 1066, con cui venne istituita la Milizia nazionale forestale, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per la M. N. F. approvato con R. decreto 3 ottobre 1929, n. 1997;

Visto il decreto del Capo del Governo 17 dicembre 1932-XI, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 21 dicembre 1932-XI, n. 293;

Sentito il Comando generale della Milizia;

Decreta:

Art. 1.

È aperto un concorso per l'ammissione alla Scuola di n. 300 allievi militi forestali.

Art. 2.

Gli aspiranti allievi militi forestali entro il 31 marzo 1933-XI debbono far pervenire domanda su carta da bollo da L. 5 al Comando della Milizia forestale - Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Le domande devono contenere: cognome, nome, paternità e preciso indirizzo del concorrente ed essere corredate dai seguenti documenti redatti su carta da bollo e debitamente legalizzati:

a) atto di nascita dal quale risulti che l'aspirante alla data del 25 gennaio 1933-XI ha compiuto gli anni 18 e non oltrepassati gli anni 28. Detto termine è aumentato di cinque anni per coloro che hanno prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918.

Per i decorati al valor militare il limite massimo di età è protratto al compimento, alla predetta data del 25 gennaio 1933, del 39° anno di età.

Inoltre per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922, è concesso sul limite massimo di età, una proroga di durata pari al tempo per cui essi, anteriormente al 28 ottobre 1922, appartennero al Partito;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a due mesi dal giorno della presentazione della domanda.

Sono esclusi dal concorso coloro che sono stati condannati per reati contemplati dall'art. 103 del testo unico della legge elettorale politica 17 gennaio 1926, n. 118, quando tali reati non siano stati estinti per amnistia, salvo sempre in tal caso al Ministro la facoltà di cui all'art. 4 del presente bando;

d) certificato di buona condotta morale e politica, vidimato dall'autorità prefettizia, di data non anteriore a due mesi dal giorno della presentazione della domanda;

e) certificato di data non anteriore alla pubblicazione del presente bando attestante la iscrizione al Partito Nazionale Fascista o ai Fasci giovanili di combattimento. Tale documento dovrà essere rilasciato dalla competente Federazione provinciale fascista o dal comandante provinciale dei Fasci giovanili di combattimento;

f) certificato dal quale risulti che il candidato non abbia contratto matrimonio o sia vedovo senza prole;

g) foglio matricolare del servizio militare (nel caso che l'aspirante abbia già prestato servizio militare) dal quale deve anche risultare che l'aspirante non abbia lasciato il Regio esercito, la Regia marina, la M. V. S. N., il Corpo della Regia guardia di finanza, la Regia aeronautica, o il disciolto Corpo Regie guardie di P. S. per espulsione o per negata rafferma.

I candidati che abbiano superato i venti anni e che non abbiano prestato servizio militare devono presentare il certificato dell'esito di leva;

h) titolo di studio non inferiore al certificato di compimento del corso elementare inferiore (promozione dalla 3ª classe elementare);

i) certificato di sana e robusta costituzione fisica di data non anteriore alla pubblicazione del bando di concorso, dal quale risulti esplicitamente il giudizio che il concorrente si ritiene idoneo al servizio di vigilanza forestale in montagna, ed abbia la statura non inferiore a m. 1,64;

l) fotografia del candidato con la firma debitamente legalizzata;

m) eventuali documenti comprovanti di avere esercitato mansioni che facciano presumere le sue attitudini al servizio forestale (guardiaboschi, guardiani privati, terrazzieri, operaio boscaiuolo, ecc.);

n) eventuali documenti che dimostrino la qualifica di combattente, le ricompense al valor militare, le croci di guerra conseguite, le benemerenze fasciste o uno degli stati di fatto contemplati dall'art. 5 per stabilire la preferenza a parità di merito;

o) gli aspiranti minorenni dovranno unire alla domanda anche l'atto di assenso del padre o chi per esso per l'arruolamento volontario (mod. 66 e 67 da richiedersi al Comune di residenza).

I documenti di cui al presente articolo (ad eccezione della domanda) possono essere presentati in carta semplice soltanto in caso di povertà dell'aspirante dimostrata ai sensi delle disposizioni vigenti in materia. Anche in tal caso i documenti dovranno essere legalizzati.

Per i concorrenti che risiedono nelle Colonie del Regno è consentita l'ammissione al concorso previa presentazione entro i termini stabiliti della sola domanda, salvo a documentarla in conformità del presente articolo non oltre il 30 aprile 1933-XI.

Art. 3.

Le domande saranno esaminate dal Comando della Milizia forestale che respingerà senz'altro quelle mancanti anche di un solo dei documenti richiesti, o comunque non corredate in conformità del precedente articolo.

Art. 4.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, su proposta del Comando Milizia forestale, può, con giudizio insindacabile, negare l'ammissione al concorso.

Art. 5.

Apposita Commissione istituita presso il Comando della Milizia forestale esamina le domande pervenute e forma una graduatoria in base ai titoli presentati dai concorrenti classificando con determinati punti oltre al titolo di studio, le benemerenze militari, nazionali e tecniche di ciascun candidato.

I primi della graduatoria sono ammessi a coprire i posti indicati nel bando di concorso.

A parità di punti sono preferiti :

1° i feriti in combattimento od in azioni fasciste;

2° gli insigniti di medaglie al valor militare, croci di guerra od altre attestazioni speciali al merito di guerra;

3° gli ex combattenti;

4° gli orfani di guerra e della causa nazionale;

5° i figli dei mutilati o invalidi di guerra o per la causa nazionale;

6° coloro che hanno preso parte alla Marcia su Roma;

7° i provenienti dalla M. V. S. N.;

8° i nati nei distretti di reclutamento delle truppe alpine;

9° i più giovani di età.

La graduatoria dovrà essere approvata dal Ministro per l'agricoltura e le foreste su proposta del Comando della Milizia forestale.

Art. 6.

I vincitori del concorso saranno sottoposti alla prescritta visita medica per stabilire la loro idoneità fisica al servizio forestale nonchè dovranno superare, a giudizio di apposita Commissione da nominarsi dal Comando Milizia forestale, una prova scritta di cultura elementare presso la Scuola di Cittaducale

I dichiarati idonei sia alla visita medica che alla prova di esame all'atto dell'arruolamento dovranno assumere la ferma di anni tre.

Il giudizio della Commissione medica, come quello della Commissione esaminatrice, è definitivo ed insindacabile.

Art. 7.

Agli allievi militi ammessi a frequentare il corso, saranno rimborsate le spese di viaggio. Per il relativo viaggio in ferrovia è corrisposto l'importo del biglietto di terza classe; per il viaggio sulle strade ordinarie è corrisposta una indennità chilometrica di L. 0,44 dal Comune di residenza alla sede della Scuola, nonchè l'indennità giornaliera di L. 8,80 per i giorni di viaggio.

Agli aspiranti dichiarati inabili alla visita medica presso la Scuola o che non abbiano superata la prova di cultura elementare sarà corrisposta l indennità giornaliera di L. 8,80 per i giorni di viaggio e di permanenza nonchè il rimborso delle spese di viaggio.

Pel viaggio in ferrovia è corrisposto l'importo del biglietto in terza classe, pel viaggio sulle strade ordinarie è corrisposta una indennità chilometrica di L. 0,44, sia pel viaggio compiuto per raggiungere la Scuola, sia pel ritorno al Comune di residenza.

Art. 8.

Gli allievi militi forestali debbono seguire i corsi e superare gli esami nelle seguenti materie::

Italiano, aritmetica, nozioni di geografia, elementi di geometria, nomenclatura forestale, nozioni elementari di legislazione concernenti i servizi dei militi forestali, nozioni sulla segnalazione del contrabbando, istruzione militare teorica e pratica (istruzione militare per le reclute e per gli allievi caporali).

Art. 9.

Alla fine del corso gli allievi militi saranno sottoposti agli esami finali consistenti in prove scritte ed orali.

Le prove scritte sono due: una di italiano e l'altra di aritmetica.

L'esame orale è unico su tutte le materie d'insegnamento ed avrà la durata di non meno di 20 minuti.

Art. 10.

Coloro che hanno riportata l'idoneità in ciascuna prova di esame e gli 8/10 sulla condotta e sull'attitudine al servizio forestale, conseguiranno la nomina definitiva a milite forestale.

Art. 11.

Gli allievi militi forestali sono soggetti per quanto riguarda la disciplina al regolamento disciplinare della Milizia forestale ed a quello speciale della Scuola.

Art. 12.

Agli allievi militi forestali spetta la paga giornaliera di L. 9,24.

Le spese di vitto, di bucato, i libri ed oggetti di cancelleria sono a carico dei singoli allievi e vengono prelevate dalla loro paga secondo le norme del regolamento interno.

Art. 13.

Le spese di prima vestizione sono a carico dell'Amministrazione e quelle di manutenzione e rinnovazione di vestiario sono a carico, dei militi.

Art. 14

Il servizio prestato nella Milizia forestale è computato agli effetti degli obblighi militari; tuttavia coloro che interrompono la loro ferma per motivi disciplinari ritornano nell'obbligo di assolvere la loro ferma di leva qualunque sia la durata del servizio già prestato nella M. N. F.

Art. 15.

Il corso avrà la durata di mesi sei a cominciare dal 1° luglio 1933-XI. Tanto la durata del corso, quanto il suo inizio potranno essere modificati, sempre però successivamente alla suddetta data.

Art. 16.

Saranno esclusi dalla nomina ad allievo milite coloro che alla data d'inizio del corso si troveranno in servizio militare.

Art. 17.

Per norma ai componenti il Corpo sono in ogni tempo dovute le paghe nella stessa misura e con le stesse modalità stabilite per i pari grado dell'Arma dei RR. CC.

Ai sottufficiali e militi della Milizia forestale sono in ogni tempo dovuti a seconda dei gradi, gli stipendi, le paghe, il supplemento di servizio attivo, l'aggiunta di famiglia e l'indennità di rafferma, nella stessa misura e con le stesse modalità di concessione stabilite per i pari grado dell'Arma dei RR. CC.

Ai militi non ammogliati che non usufruiranno di alloggio demaniale è corrisposta l'indennità di alloggio di L. 44 mensili.

Art. 18.

I sottufficiali e militi della Milizia forestale potranno contrarre matrimonio previa autorizzazione del Ministero, dopo almeno due anni di effettivo servizio nella Milizia forestale.

Roma, addì 25 gennaio 1933 - Anno XI

Il Ministro: ACERBO.

(234)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del « Consorzio di bonifica delle Basse » in provincia di Cremona.

Con decreto 13 gennaio 1933, n. 4058/1-229 il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha costituito il « Consorzio di bonifica di 2ª categoria delle Basse » in comune di Sesto Cremonese (Cremona), in base a delibera 23 giugno 1929 dei proprietari interessati.

Con lo stesso decreto è stato anche approvato, con alcune modifiche ed integrazioni, lo statuto dell'Ente deliberato da proprietari interessati nell'adunanza anzidetta.

(229)

Sistemazione idraulico-forestale del bacino montano del Rio Re in provincia di Reggio Emilia.

Con decreto Ministeriale 17 gennaio 1933, n. 107, sono stati approvati l'elenco e relativa planimetria dei terreni da sistemare a cura dello Stato, per la esecuzione dei lavori di sistemazione idraulico-forestale del bacino montano del Rio Re, in comune di Ligonchio (Reggio Emilia), previsti nel progetto 31 gennaio 1921, approvato con decreto Ministeriale dell'8 ottobre 1928.

(230)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

DIREZIONE GENERALE DELLE ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI.

Ufficio della Proprietà Intellettuale

ELENCO n. 9/1932 degli attestati di privativa per modelli e disegni di fabbrica pubblicati per gli effetti dell'art. 2 della legge 30 agosto 1868, n. 4578.

DATA del deposito della domanda	TITOLARE o sua residenza	TITOLO	Numero del registro attestati
1 maggio 1931	Ditta Gilardi Fino, a Chieri (Torino).	Coperta di seta (disegno).	9071
6 luglio »	Micallef Jos, a Milano.	Cucchiaio da tavola specialmente in argento (modello).	9072
20 » »	Bassani Mario, a Torino.	Fontanella pubblica stile moderno (modello).	9073
20 » »	Soc. An. Vescovi Lenti & C., ad Alessandria.	Modello di posata (modello).	9074
30 » »	Soc. An. Vescovi Lenti & C., ad Alessandria.	Posata (modello).	9075
5 agosto »	Carl v. d. Crone & Co, a Ludenscheid (Germania).	Portalampade per biciclette e simili (modello).	9076
6 » »	Pappi Eraldo, a Milano	Cassetta scaricatrice per latrina di forma angolare, applicabile ad angolo di parete (modello).	9077
6 » »	Butti Carlo, a Milano.	Tessuto a doppia maglia (disegno)	9078
7 » »	Rodax Paul, a Dresda (Germania).	Bottiglia con apparecchio per distruggere insetti (modello).	9079
10 » »	Soc. Manifattura di Fermo, a Busto Arsizio (Varese).	Modello di figurino per la presentazione di tessuti di camicie (modello)	9080
11 » »	Julliard Maurice Etienne, a Parigi.	Rasoio di sicurezza a lama continua (modello).	9081
11 » »	Schneider Julius, a Baden (Svizzera)	Utensile per fare pasta alimentare (modello).	9082
12 » »	Ditta Heinrich Hoffmann, a Milano.	Medaglione porta fortuna (modello).	9083
10 » »	Società Anonima Italiana Derossi, a Torino	Riflettore campaniforme (modello)	9084
13 » »	Locatelli Vincenzo, a Lecco (Como).	Supporto per aste per asciugare biancheria (modello)	9085
13 » »	Locatelli Vincenzo, a Lecco (Como).	Supporto per gruppo di aste o raggi per dispositivo asciuga-panni.	9086
19 » »	Corsico Mario, a Genova.	Forma di scafo e disposizione interna di autoscafo idroscivolante (modello).	9087
24 » »	O. Kavli A S, a Bergen (Norvegia).	Scatola per formaggio (modello)	9088
21 » »	Siemens & Halske A. G., a Berlin-Siemensstadt (Germania).	Apparecchio telefonico a mano con inseritore a numeri (modello).	9089
28 » »	Fiorini Augusto, a Torino.	Dado con dispositivo di sicurezza contro lo svitamento per il fissaggio delle ruote di autoveicoli montate su una corona di colonnette di trascinamento (modello).	9090
28 » »	Curtis Lighting-Europe Soc. An. Silvered Glass Reflectors, ad Anversa (Belgio).	Riflettore per lampade elettriche (modello).	9091
28 » »	Curtis Lighting-Europe Soc. An. Silvered Glass Reflectors, ad Anversa (Belgio).	Riflettore per lampade elettriche (modello).	9092
28 » »	Curtis Lighting-Europe Soc. An. Silvered Glass Reflectors, ad Anversa (Belgio).	Riflettore per lampade elettriche (modello).	9093

DATA del deposito della domanda	TITOLARE e sua residenza	TITOLO	Numero del registro attestati
28 agosto 1931	Curtis Linghting Europe Soc. An. Silvered Glass Reflectors ad Anversa (Belgio).	Riflettore per lampade elettriche (modello).	9094
27 » »	Artistica Ceroplastica Rosa & C., a Milano.	Porta-tessuti per vetrina per esposizione di tessuti costituito da un montante con due dischi (modello).	9095
26 » »	Coppier Mario, a Milano.	Rubinetto automatico per mescere bevande (modello).	9096
26 » »	Cooperativa Canestrai di Codogno, a Codogno (Parma).	Cesto per frutta (modello).	9097
27 » »	Artistica Ceroplastica Rosa & C., a Milano.	Scaffale per vetrina composto da mensole supportate, da tre colonne elevate dai punti estremi di due sbarre disposte a V, fungente da base (modello).	9098
27 » »	Artistica Ceroplastica Rosa & C., a Milano.	Scaffale per vetrina composto da mensole piane ordinate in modo registrabile su coppie di montanti (modello).	9099
27 » »	Artistica Ceroplastica Rosa & C., a Milano.	Porta-tessuti per esposizioni in vetrina (modello).	9100
27 » »	Artistica Ceroplastica Rosa & C., a Milano.	Scaffale a doppio montante con base circolare per esposizione di merce in vetrina (modello)	9101
27 » »	Artistica Ceroplastica Rosa & C., a Milano.	Scaffale per vetrina con mensole poggiate ad un montante inclinato portato da una base ad arco di cerchio (modello).	9102
27 » »	Artistica Ceroplastica Rosa & C., a Milano.	Scaffale per vetrina composto da mensole supportate da bracci intersecanti un cerchio complanare (modello).	9103
27 » »	Artistica Ceroplastica Rosa & C., a Milano.	Sistema di mensole registrabili in altezza su montanti formanti parte di un'ossatura a bacchette disposte intorno a due sbarre formanti una feritoia verticale (modello).	9104
1° settembre »	Mossina Flavio, a Guastalla (Reggio Emilia).	Cestello per frutta (modello).	9105
1° » »	Società Anonima Fratelli Citterio, a Monza (Milano).	Tappeto (disegno).	9106
2 » »	Schmitt Camillo, a Milano.	Girella sportiva (modello).	9107
3 » »	Rizzi Pasquale, a Milano-Dergano.	Ferro portavetro senza mastice (modello).	9108
9 » »	Cotonificio N. Leumann, a Leumann (Torino).	Disegno per stoffe (disegno).	9109
9 » »	Cotonificio N. Leumann, a Leumann (Torino).	Disegno per stoffe (disegno).	9110
9 » »	Cotonificio N. Leumann, a Leumann Collegno (Torino).	Disegno per stoffe (disegno).	9111
14 » »	Société Anonyme des Anciens Etablissements Liotard Frères, a Parigi.	Radiatore ad essenza ad accensione istantanea (modello).	9112
4 » »	Ditta « La Bolognese », di Mauro Bonesi, a Bologna.	Blocco di fiammiferi dolci, tipo « fiammiferi amorfi Minerva ».	9113
8 » »	Antoliseí Giuseppe e Badino Matteo, a Torino.	Candela disinfettante forata assialmente per apparecchi di disinfezione dell'acqua e delle stoviglie in bacinelle o vasche di lavaggio (modello).	9114
7 » »	Marino Attilio, a Milano.	Tappo sigillato per bottiglie da liquidi atto ad impedire che la bottiglia possa nuovamente riempirsi dopo vuotata (modello).	9115

DATA del deposito della domanda	TITOLARE e sua residenza	TITOLO	Numero del registro attestati
17 settembre 1931	Cotonificio N. Leumann, a Leumann, Collegno (Torino).	Disegno per stoffe (disegno).	9116
17 » »	Cotonificio N. Leumann, a Leumann, Collegno (Torino).	Disegno per stoffe (disegno).	9117
17 » »	Cotonificio N. Leumann, a Leumann, Collegno (Torino).	Disegno per stoffe (disegno).	9118
17 » »	Cotonificio N. Leumann, a Leumann, Collegno (Torino).	Disegno per stoffe (disegno).	9119
17 » »	Cotonificio N. Leumann, a Leumann, Collegno (Torino).	Disegno per stoffe (disegno).	9120

Roma, 3 dicembre 1932 - Anno XI

(177) *Il direttore*: A. JANNONI.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 19.

Media dei cambi e delle rendite

del 25 gennaio 1933 - Anno XI

S. U. America (Dollaro)	19.5325
Inghilterra (Sterlina)	66.42
Francia (Franco)	76.20
Svizzera (Franco)	378.50
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id (Peso carta)	4.25
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.717
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	16.95
Cecoslovacchia (Corona)	58.07
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	3.35
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.665
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3.42
Olanda (Fiorino)	7.877
Polonia (Zloty)	219 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	160.50
Svezia (Corona)	3.61
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50 % (1906)	81.25
Id 3,50 % (1902)	78.125
Id 3 % lordo	56.675
Consolidato 5 %	86.90
Buoni novennali. Scadenza 1934	100.85
Id. Id. Id. 1940	102.80
Id. Id. Id. 1941	102.825
Obbligazioni Venezie 3,50 %	88.375

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevuta di titoli del Debito pubblico.

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 221.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 167 — Data: 20 maggio 1929 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Cosenza — Intestazione: Romano Nicola — Titoli del debito pubblico: nominativi 3 — Rendita: L. 315, consolidato 3,50 %, con decorrenza 1° gennaio 1929.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 31 dicembre 1932 - Anno XI

Il direttore generale: CIARROCCA.

(5)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

2ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** (Elenco n. 25).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	369430	500 —	Valfrè *Maria* fu Antonio, ved. di Bongiovanni Giuseppe e moglie in seconde nozze di Avezza Giuseppe fu Secondo, dom. in Mango (Cuneo).	Valfrè *Catterina-Maria* fu Antonio, ved. ecc. come contro.
»	493708	915 —	Foggetti Filomena di Francesco, *nubile*, dom. a Trani (Bari).	Foggetti Filomena di Francesco, *minore sotto la p. p. del padre*, dom. a Trani (Bari).
3,50 %	161398	35 —	*Ruschetti* Paolo fu Giovanni, dom. ad *Intra* (Novara).	*Ruschetta* Paolo fu Giovanni, dom. a *Intragna*.
»	174532	80,50	*Ruschetti* Paolo fu Giovanni, dom. a *Milano*.	
Cons. 5 %	460542	150.000 —	Amministrazione provinciale di Lecce; con usuf. a Scarciglia *Luigi* fu Antonio, dom. a Minervino di Lecce.	Intestata come contro; con usuf. a Scarciglia *Giuseppe-Luigi* fu Antonio, dom. come contro.
3,50 %	313709	17,50	Levera Maria di Delfino, minore sotto la p. p. del padre, dom. in Andorno Cacciorna (Novara).	Levera *Anna-Maria* di Delfino, minore ecc. come contro.
Cons. 5 % Littorio	17363	2230 —	Mundoni *Elisa* fu Angelo, nubile, dom. a Palermo.	Mundoni *Maria-Elisa* fu Angelo, nubile, dom. a Palermo.
Cons. 5 %	220567	90 —	*Porcari* Ruggero e Ferruccio di Giovanni, minori sotto la p. p. del padre, dom. a Sampierdarena (Genova).	*Porcara* Ruggero e Ferruccio di Giovanni, minori ecc. come contro.
»	220568	30 —	*Porcari* Ruggero e Ferruccio di *Giovanni*, minori sotto la p. p. del padre, dom. a Sampierdarena (Genova); con usuf. vital. a *Porcari Giovanni* fu Francesco, dom. a Sampierdarena (Genova).	*Porcara* Ruggero e Ferruccio di *Pietro-Giovanni*, minori ecc. come contro; con usuf. vital. a *Porcara Pietro-Giovanni* fu Francesco, dom. come contro.
»	42114	55 —	Gonnelli Guido e *Settimo* di Giovanni, minori sotto la p. p. del padre, dom. a Ravi frazione del Comune di Gavorrano (Grosseto).	Gonnelli Guido e *Settimio* di Giovanni, minori ecc. come contro.
3,50 % » »	596110 619476 701048	140 — 140 — 210 —	Simone *Antonio* fu Valentino, dom. ad Abriola (Potenza).	Simone *Gerardo-Antonio* fu Valentino, dom. come contro.
»	778913	2716 —	*Saroco* Maria-Consiglia fu Giuseppe, moglie di *Iovane* Ercole, dom. a Napoli.	*Saraco* Maria-Consiglia fu Giuseppe, moglie di *Di Maio Iovane* Ercole, dom. a Napoli.
Cons. 5 % »	35091 43974	30 — 15 —	Gonella *Catterina* fu Giuseppe, minore sotto la tutela di Gonella Domenico di Giacomo, dom. a Casalgrasso (Cuneo).	Gonella *Margherita-Catterina* fu Giuseppe, minore ecc. come contro.
3,50 %	616683	56 —	Correale *Antonia* fu Nunziante, moglie di Luigi Iovino fu Giuseppe, dom. a Napoli, vincolata.	Correale *Maria-Carmela-Antonia* fu Nunziante, moglie ecc. come contro.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3,50 %	775981	119 —	Muscarello Antonino fu Giuseppe, dom. a Mistretta (Messina); con usuf. vital. a Sgroppo *Basilia* fu Liborio, ved. Muscarello, dom. a Mistretta.	Intestata come contro; con usuf. vital. a Sgroppo *Maria-Basilia*, ecc. come contro.
Cons. 5 % » » » »	248348 257940 258286 273307 279723	25 — 700 — 25 — 30 — 490 —	Episcopo Maria-Patrizia fu Luigi, moglie di Corvaglia *Luigi*, dom. a Poggiardo (Lecce) vincolata.	Episcopo Maria-Patrizia fu Luigi, moglie di Corvaglia *Antonio-Luigi*, dom. come contro, vincolate.
»	141411	5 —	*Moschina* Vincenzo fu Pietro, dom. a Monteparo (Ascoli Piceno).	*Moschini* Vincenzo fu Pietro, dom. come contro
»	84854	40 —	*Moschino* Vincenzo fu Pietro, dom. a New York (S.U.A.).	*Moschini* Vincenzo fu Pietro, dom. come contro.
»	468066	35 —	Fossa *Lina* di Pietro, minore sotto la p. p. del padre dom a Genova.	Fossa *Angela* di Pietro, minore ecc. come contro
»	360021	55 —	Palumbo *Michele* fu *Nicola*, minore sotto la p. p. della madre Iengo Maria-*Oresta* fu Ciro, ved. Palumbo e moglie in seconde nozze di Sorrentino Pio, dom a Resina (Napoli).	Palumbo *Nicola* fu *Michele*, minore sotto la p. p. della madre Iengo Maria *Onesta* fu Ciro, ved. ecc. come contro.
»	366885	85 —	Palumbo *Michele* fu *Nicola*, minore sotto la p. p. della madre Iengo Maria-Onesta fu Ciro, ved. Palumbo, dom a Resina; vincolata di usuf. vitalizio.	Palumbo *Nicola* fu *Michele*, minore sotto la p. p della madre Iengo Maria-Onesta fu Ciro, ved. Palumbo, *moglie in seconde nozze di Sorrentino Pio*, dom. a Resina (Napoli), vincolata come contro.
3,50 %	761946	350 —	Acuto Maria fu Giuseppe, nubile, dom. a Lu Monferrato (Alessandria); con usuf. vitalizio a Bonelli *Emilia* fu Domenico, ved. di Acuto Tommaso, dom. a Bobbio (Pavia).	Intestata come contro; con usuf. vital. a Bonelli *Giuseppina-Emilia* fu Domenico, ved. ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 24 dicembre 1932 - Anno XI

Il direttore generale: CIARROCCA.

(7837)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1 *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** Elenco n. 28

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	79957	25 —	*Recchiuto* Luigi di Michele, dom. a Castel di Sangro (Aquila).	*Ricchiuto* Luigi di Michele dom. come contro.
»	90176	50 —	Ricchiuti Luigi di Michele, dom. a New York.	Ricchiuto Luigi di Michele dom. come contro.
3,50 % »	445557 458238	70 — 3,50	Ginocchio *Chiara-Maria-Linda* fu Agostino, nubile, dom. a Borzonasca (Genova). Ginocchio *Linda* fu Agostino, nubile, dom. a Borzonasca (Genova).	Ginocchio *Marina-Dorinda* fu Agostino, nubile, dom. come contro.
Cons. 5 %	356316	110 —	Gozzi Adele fu *Olivo*, minore sotto la p. p. della madre *Pendino Celesta* fu Giuseppe, ved. di Gozzi *Oliro*, dom. a Novara.	Gozzi Adele fu *Giuseppe*, minore sotto la p. p. della madre *Appendino Clara* fu Giuseppe, ved. di Gozzi *Giuseppe*, dom. a Novara.
»	525536	75 —	Pace *Grazia* di Luigi-Umberto o Umberto, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Guglionesi (Campobasso).	Pace *Annamaria-Grazia* di Luigi-Umberto o Umberto, minore ecc. come contro.
Cons. 5 % (1861)	767145	25 —	Caprile Luigia fu *Nicolò-Giuseppe* minore sotto la tutela di Risso Paolo, dom. a S Ilario Ligure (Genova) con usuf. a Gnecco Rosa fu Giovanni Battista, ved. di Caprile *Nicolò-Giuseppe*.	Caprile Luigia fu Giuseppe, minore ecc. come contro; con usuf. a Gnecco Rosa fu Giovanni Battista, ved. di Caprile *Giuseppe*.
3,50 %	149919	91 —	Spinardi *Cesira* di Pietro, ved. di Galassi Carlo, dom a Sustinente (Mantova), vincolata.	Spinardi *Luigia-Cesira* di Pietro; ved. ecc. come contro.
Cons. 5 %	257533	65 —	Guasco *Teresa* fu Francesco, moglie di Ceriana Giacomo dom. a Torino, vincolata.	Guasco *Maria-Teresa* fu Francesco, moglie ecc. come contro.
3,50 % ricevuta provv.	203	Cap.le 2,500 —	Gavi *Michele* fu Angelo.	Gavi *Giovanni Battista-Michele* fu Angelo.
3,50 %	776988	689,50	de Moro *Emilio* fu *Amedeo*, minore sotto la p. p della madre Tonti Maria di Nicolò, ved. de Moro, dom. a Napoli.	de Moro *Pietro-Emilio* fu *Nicola-Amedeo* minore sotto la p. p. della madre Tonti Maria di Nicolò, ved. de Moro, dom. a Napoli.
Cons. 5 %	420370	625 —	Gobbino Luigi, Maria moglie di Ghiga Enrico, Rosa nubile, Eugenio e Fiorentina nubile e figli nascituri dai coniugi Gobbino Giovanni e Morando Teresa fu Carlo quali eredi indivisi di Morando Carlo fu Giovanni, dom. a Castagnole Lanze (Alessandria); con usuf. a Rocca Maria Antonia fu Giovanni Battista, ved. di Morando Carlo, dom. a Barbaresco (Cuneo).	Gobbino Luigi, Maria moglie di Ghiga Enrico, Rosa, Eugenio e Fiorentina, *questi ultimi tre minori sotto la p. p. del padre* e figli nascituri ecc. come contro.
3,50 %	395732	892,50	Spanò Maria-Antonia di Scipione, moglie di Genna Barlon Giovanni, interdetto sotto la tutela di quest'ultima, dom. a Marsala (Trapani) vincolata.	Spanò Antonia di Scipione, moglie ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 14 gennaio 1933 - Anno XI

Il direttore generale: CIARROCCA.

(139)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*).

Diffida per smarrimento di certificati di rendita nominativa.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298:

Si notifica che ai termini dell'art 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sottodesignate rendite e fatta domanda a questa amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO di iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 % Polizza combattenti	13917	Ricci Giuseppe fu Fabio, domic. a Fabro (Pisa) . . . L.	20 —
Cons. 5 % (1861)	1.350.410 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Borzone Clelia fu Agostino, nubile, domic. a Genova . . . . » per l'usufrutto: Volpone Rosa-Domenica vulgo Giovanna fu Gerolamo, nubile, domic. a Genova.	35 —
Cons. 5 % Littorio	19279	Masciotta Nicolino di Beniamino, domic. a Schiavi d'Abruzzo (Chieti) . . . . »	585 —
Cons. 5 %	227671	Lalomia Laura fu Salvatore, moglie di Gianferrara Guglielmo, domic. a Caltanissetta - vincolata . . . . »	555 —
3.50 %	720336 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Campanile Elena fu Antonio, minore sotto la p. p. della madre Fava Maria fu Francesco, vedova Campanile, domic. a Napoli . . . . » per l'usufrutto: Fava Maria fu Francesco, vedova Campanile.	248,50
Cons. 5 %	260319 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Campanile Elena fu Antonio, moglie di Maniglia Nicola fu Pasquale, domic. a Napoli . . . . . . » per l'usufrutto: Fava Maria fu Francesco, vedova di Campanile Antonio, domic. a Napoli.	850 —
3.50 %	799826	Cavallero Rosa fu Andrea, moglie di Pezzagna Achille, domic. a Novara . . . . »	350 —
»	27465	Bono Ernesto del vivo Giuseppe, minore sotto la legale amministrazione del padre, domic. a Novara . . . . »	63 —
»	100170	Intestata come la precedente . . »	24,50
»	112672	Fabbriceria di S. Maria Episcopio in Scalea (Cosenza) . . . »	3,50
Cons. 5 %	213991	Sagramora Silvio fu Giuseppe, domic. a Trebaseleghe (Padova) - ipotecata . . . . »	230 —
3.50 %	675139	Sagramora Giuseppe-Carlo fu Pietro, domic. come la precedente - ipotecata . . . . »	80,50
Cons. 5 % (1861)	1.194.417 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Lazzolo Laura fu Carlo, moglie legalmente separata di beni di Ascheri Ernesto, domic. a Genova . . . » per l'usufrutto: Ascheri Ernesto di Giovanni, domic. a Genova.	740 —
»	859582 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Lazzolo Laura fu Carlo, moglie di Ernesto Ascheri di Giovanni, dal medesimo legalmente separata, domic. a Lisbona . . . . » per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente.	195 —
3.50 %	102816	Parrocchia sotto il titolo della Natività di Maria Vergine nella contrada Colli di Fontanelle comune di Santagnello (Napoli) - vincolata . . . . »	350 —

CATEGORIA del debito	NUMERO di iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3.50 %	551910 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Figli nascituri da Bono Margherita di Giuseppe, domic. a Bologna . . . . » per l'usufrutto: Bono Margherita di Giuseppe, moglie di Durante Giovanni Battista.	1.354,50
Cons. 5 %	429455	Beneficio Parrocchiale di Maria SS.ma della Catena in Roccalumera (Messina) . . . . »	200 —
3.50 %	679908 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Figli nascituri da De Simone Salvatore fu Vincenzo, domic. a Napoli . . . . » per l'usufrutto: De Simone Salvatore fu Vincenzo, domic. a Napoli.	38,50
»	100639	Pepe Giuseppe fu Errico, domic. a Campobasso - ipotecata . . »	70 —
»	145143	Intestata come la precedente, domic. a Foggia - ipotecata . . »	133 —
Cons. 5 %	199297	Fedele Aristide fu Luigi, domic. a Chieti . . . »	85 —
3.50 %	384156	Cotugno Carmela di Nicola, nubile, domic. a Campobasso - ipotecata . . . . »	98 —

Roma, 31 dicembre 1932 - Anno XI

Il direttore generale: CIARROCCA.

(39)

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' PUBBLICA

Bollettino bimensile del bestiame n. 20 dal 16 al 31 ottobre 1932

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Carbonchio ematico			
Agrigento	Cianciana	B	—	1
Aquila	Carsoli	O	—	1
Id.	Castel di Sangro	B	—	1
Id.	Fontecchio	O	—	1
Avellino	Aiello del Sabato	O	—	1
Bari	Bari	O	—	1
Id.	Canosa	Cp	—	1
Id.	Casamassima	B	—	1
Bolzano	Bolzano	B	—	1
Brescia	Borgosatollo	B	—	1
Id.	Ghedi	B	—	1
Campobasso	Bonefro	B	—	1
Id.	Montefal. del Sannio	B	—	9
Id.	S. Martino Pensilis	Cp	3	—
Id.	S. Croce Magliano	Cp	—	1
Catania	Catania	B	—	1
Catanzaro	Belcastro	O	—	1
Id.	Nicastro	B	—	1
Id.	Olivadi	B	—	1
Id.	Savelli	Cp	—	1
Id.	Torre di Ruggero	Cp	1	—
Id.	Vibo Valentia	B	—	1
Cosenza	Cerchiara di Calab.	Cp	—	2
Id.	Lungro	Cp	—	1
Id.	Plataci	O	—	2
Cremona	Castelverde	B	—	1
Cuneo	Cavallermaggiore	B	—	1
Id.	Sommariva Bosco	B	—	1
Foggia	Castelluccio Valmagg.	O	1	—
Id.	Casteln. della Daunia	E	1	—
Id.	Pietramontecorvino	O	1	—
Id.	S. Marco in Lamis	E	—	1
Id.	Id.	Cp O	2	1
Id.	Sansevero	B	—	1
Frosinone	Alatri	Cp	—	2
Id.	Anagni	B	—	2
Id.	Cassino	B	—	1
Id.	Giuliano di Roma	B	—	1
Macerata	Civitanova	B	1	—
Id.	Matelica	B	1	—
Id.	Montecosaro	S	1	—
Matera	Genzano	Cp O	4	—
Id.	Pisticci	B	1	—
Messina	Messina	B	—	1
Napoli (*a*)	Napoli	B	1	—
Pavia	Mortara	B	—	1
Id.	Palestro	B	1	—
Id.	Pavia	B	—	1
Id.	Rosasco	B	1	—
Id.	Santa Giuletta	B	1	—
Pisa	S. Croce sull'Arno	B	—	1
Potenza	Acerenza	E	—	1
Id.	Avigliano	Cp	1	—
Id.	Brienza	O	—	1
Id.	Lagonegro	E	1	—
Id.	Maschito	E	—	1
	Segue *Carbonchio ematico.*			
Potenza	Maschito	O	—	1
Id.	Melfi	Cp	1	—
Id.	Muro Lucano	O	1	—
Id.	Noepoli	Cp	1	—
Id.	Rotonda	Cp	2	—
Rieti	Collalto Sabino	E	—	1
Id.	Rocca Sinibalda	B	—	1
Roma	Bracciano	B	—	1
Id.	Cerveteri	B	1	—
Id.	Colonna	B	1	—
Id.	Minturno	B	1	—
Id.	Palestrina	B	1	—
Id.	Roccacanterano	B	1	—
Id.	Roma (*a*)	B	2	—
Id.	Tivoli	B	1	—
Salerno	Caggiano	O	—	2
Id.	Cava dei Tirreni	O	—	1
Id.	Sala Consilina	B	—	1
Id.	S. Gregorio Magno	O	—	1
Id.	Serre	B	1	—
Sassari	Sassari	B	1	—
Siracusa	Buccheri	B	1	—
Taranto	Ginosa	B	1	—
Id.	Manduria	O	—	1
Terni	Balso dell'Umbria	B	—	1
Torino	S. Mauro Torinese	B	—	1
Viterbo	Ronciglione	B	—	1
Id.	Viterbo	O	—	1
			40	66
	Carbonchio sintomatico.			
Alessandria	Acqui	E	—	1
Cagliari	Samugheo	B	—	1
Fiume	Castelnuovo d'Istria	B	—	1
Messina	Cesarò	B	—	2
Nuoro	Bitti	B	—	1
Roma	Cerveteri	B	1	—
Id.	Leprignano	B	1	—
Id.	Terracina	B	1	—
Sassari	Ozieri	B	1	—
			4	6
	Afta epizootica.			
Ancona	Montemarciano	B	—	1
Aosta	Valtournanche	B	1	—
Id.	Villanova Baltea	B	3	1
Bologna	Bentivoglio	B	1	—
Como	Mirabello	B	2	—
Id.	Seprio	B	1	—
Lucca	Capannori	B	1	—
Milano	Borghetto Lodigiano	B	—	2
Pavia	Lomello	B	1	—
Reggio Emilia	Gattatico	B	1	—
Varese	Osmate	B	1	—
			12	4
	Malattie infettive dei suini.			
Ancona	Ancona	S	—	1
Id.	Genga	S	—	1
Id.	Iesi	S	—	4
Id.	Osimo	S	—	4

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Segue *Malattie infettive dei suini.*			
Aquila	Cocullo	S	—	8
Arezzo	Civitella della Chiana	S	1	1
Id.	Cortona	S	2	—
Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	S	—	1
Id.	Campofilone	S	—	2
Id.	Monteprandone	S	—	1
Id.	Monte Vidon Corrado	S	—	1
Id.	Pedaso	S	—	2
Id.	Roccagloriosa	S	—	5
Id.	S. Elpidio a Mare	S	—	1
Id.	Venarotta	S	—	1
Belluno	Belluno	S	1	1
Id.	Cesiomaggiore	S	—	1
Id.	Feltre	S	3	1
Id.	Longarone	S	—	1
Id.	Ponte nelle Alpi	S	2	—
Id.	S.ta Giustina	S	2	1
Id.	S.to Stefano	S	—	1
Id.	Seren del Grappa	S	2	1
Bologna	Bologna	S	1	—
Id.	Budrio	S	—	2
Id.	Medicina	S	7	1
Id.	Molinella	S	—	2
Id.	Monterenzio	S	1	—
Id.	Ozzano dell'Emilia	S	2	—
Id.	S. Giorgio di Piano	S	—	1
Id.	Sant'Agata Bolognese	S	1	1
Bolzano	Lana	S	—	1
Id.	Nalles	S	—	1
Id.	Racine	S	—	1
Id.	Rifiano	S	—	1
Id.	Terlano	S	—	2
Brescia	Chiari	S	—	1
Id.	Offlaga	S	—	1
Id.	Padenghe	S	—	1
Id.	Rezzato	S	—	1
Id.	Salò	S	—	2
Campobasso	Duronia	S	—	2
Id.	Riccia	S	—	1
Cremona	Castelponzano	S	—	1
Id.	S. Martino del Lago	S	—	1
Id.	Scandolara Ravara	S	—	1
Cuneo	Moretta	S	1	—
Id.	Torre Mondovì	S	1	—
Ferrara	Ferrara	S	1	15
Id.	Portomaggiore	S	4	13
Forlì	Cesena	S	1	—
Frosinone	S. Apollinare	S	—	2
Gorizia	Gorizia	S	1	2
Macerata	Macerata	S	1	1
Id.	Matelica	S	1	—
Id.	Montecosaro	S	2	—
Id.	Monte S. Giusto	S	1	—
Padova	Abano	S	—	1
Id.	Gazzo	S	1	—
Id.	Padova	S	—	1
Id.	Ponte S. Nicolò	S	—	2
Id.	Saccolongo	S	—	1
Id.	S. Martino di Lupari	S	1	—
Id.	Selvazzano	S	2	—
Id.	Teolo	S	—	1
Id.	Vigonza	S	1	—
Parma	Mezzani	S	—	1
Id.	Noceto	S	4	—
Pavia	Belgioioso	S	1	—
Id.	Filighera	S	—	1
Pola	Antignana	S	2	—
Id.	Buie	S	—	1
Pola	Gimino	S	5	—
Id.	Parenzo	S	1	2
Id.	Pisino	S	5	—
Id.	Pola	S	—	1
Id.	Rovigno	S	2	—
Id.	Umago	S	—	1
Potenza	Lagonegro	S	1	—
Ravenna	Cervia	S	—	1
Id.	Conselice	S	—	4
Id.	Ravenna	S	2	20
Reggio Emilia	Albinea	S	2	—
Id.	Campegine	S	1	—
Id.	Cavriago	S	2	—
Id.	Ciano d'Enza	S	—	1
Id.	Guastalla	S	1	2
Roma (a)	Roma	S	7	—
Rovigo	Adria	S	4	—
Id.	Castelguglielmo	S	2	—
Id.	Corbola	S	5	—
Salerno	Angri	S	1	7
Id.	Pagani	›	—	1
Id.	Sarno	S	—	1
Teramo	Castilenti	S	—	1
Id.	Corropoli	S	—	5
Id.	Mosciano S. Angelo	S	—	1
Id.	Teramo	S	—	1
Id.	Torricella Sicura	S	—	1
Trento	Cles	S	—	1
Id.	Egna	S	—	1
Id.	Magrè	S	—	1
Id.	Montagna	S	—	1
Id.	Ossana	S	—	1
Id.	Pannone	S	—	1
Id.	Taio	S	—	3
Id.	Termeno	S	—	2
Id.	Ton	S	—	1
Treviso (a)	Asolo	S	1	—
Id.	Conegliano	S	4	—
Id.	Cordignano	S	6	—
Id.	Farra di Soligo	S	1	—
Id.	S. Fior	S	1	—
Trieste	Trieste	S	—	2
Udine	Bagnaria Arse	S	—	1
Id.	Castion di Strada	S	—	1
Id.	Cervignano	S	1	1
Id.	Flaibano	S	—	1
Id.	Maiano	S	1	1
Id.	Palmanova	S	—	1
Id.	Pavia di Udine	S	—	2
Id.	Pozzuolo	S	—	2
Id.	Ragogna	S	—	1
Id.	Sacile	S	—	1
Id.	S.ta Maria la Longa	S	—	1
Id.	Tarvisio	S	3	3
Id.	Trivignano	S	—	5
Id.	Udine	S	—	2
Venezia	Annone Veneto	S	2	—
Id.	Ceggia	S	—	1
Verona	Cologna Veneta	S	—	5
Id.	Valeggio	S	—	1
Id.	Verona	S	—	1
Vicenza	Asigliano	S	—	2
Id.	Malo	S	—	6
Id.	Montecchio	S	—	1
Id.	Orgiano	S	—	2
Id.	Torri	S	—	1
			112	214

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Morva.			
Bergamo	Fontanella	E	1	—
Cremona	Spinadesco	E	—	1
Napoli (*a*)	Castelnuovo	E	1	—
Id.	Napoli	E	1	—
Id.	Torre del Greco	E	1	—
Ravenna	Cervia	E	1	—
			5	1
	Farcino criptococcico.			
Agrigento	Sciacca	E	—	1
Avellino	Altavilla Irpina	E	1	—
Id.	Atripalda	E	1	—
Catanzaro	Catanzaro	E	—	1
Napoli (*a*)	Cimitile	E	1	—
Id.	Cicciano	E	2	—
Id.	Marcianise	E	1	—
Id.	Napoli	E	9	—
Id.	Torre Annunziata	E	1	—
Id.	Villa Literno	E	1	—
Salerno	Pontecagnano	E	1	—
Id.	Sarno	E	1	—
Id.	Serre	E	1	—
Taranto	Massafra	E	—	1
			20	3
	Rabbia			
Ancona	Ancona	Cn	—	5
Id.	Castelcolonna	Cn	—	1
Arezzo	Bibbiena	Cn	—	1
Napoli (*a*)	Caserta	Cn	1	—
Id.	Marano	Cn	1	—
Id.	Napoli	Cn	15	—
Palermo	Palazzo Adriano	Cn	—	1
Perugia	Castiglione del Lago	Cn	—	1
Pesaro e Urbino	Urbino	Fl	—	1
Ragusa	Vittoria	Cn	1	—
			18	10
	Rogna			
Aquila	Gioia dei Marsi	O	—	1
Campobasso	Campobasso	E	1	—
Id.	Cerro al Volturno	O	3	—
Id.	Gildone	E	1	—
Id.	Riccia	E	—	1
Como	Bellagio	E	1	—
Frosinone	Frosinone	O	1	—
Matera	Pomarico	O	1	—
Perugia	Foligno	O	6	—
Id.	Norcia	O	1	—
Id.	Spoleto	O	2	—
Id.	Sellano	O	1	—
Potenza	Potenza	O	1	—
Id.	Venosa	O	1	—
Rieti	Posta	O	—	1
Roma	Castel S. Pietro	O	1	—
Id.	Roma (*a*)	O	6	—
Id.	Tolfa	O	1	—
Viterbo	Canino	O	3	—
Id.	Montefiascone	O	1	—
Id.	Viterbo	O	1	—
			33	3

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre.			
Macerata	Visso	O	1	—
Siracusa	Francofonte	O	1	—
Taranto	Castellaneta	O	1	—
			3	—
	Aborto epizootico.			
Alessandria	Predosa	B	—	1
Arezzo	Arezzo	B	—	1
Lucca	Capannori	B	1	—
Modena	Bastiglia	B	1	—
Id.	Castelfranco	B	—	1
Id.	Castelnuovo Rangone	B	1	—
Id.	Fiorano	B	1	1
Id.	Medolla	B	1	—
Id.	Modena	B	1	3
Id.	Nonantola	B	4	—
Id.	S. Prospero	B	1	—
Id.	Soliera	B	2	—
Parma	Noceto	B	2	—
Pavia	Bascapè	B	2	1
Id.	Bosnaco	B	1	—
Id.	Certosa di Pavia	B	1	—
Id.	Casta dei Nobili	B	2	—
Id.	Filighera	B	1	—
Id.	Landriano	B	1	—
Id.	Linarolo	B	1	1
Id.	Pieve del Cairo	B	2	—
Id.	Torre Vecchia Pia	B	1	—
Id.	Vigevano	B	2	—
Id.	Zeme	B	1	—
Id.	Zerbolò	B	—	2
Pesaro e Urbino	Gradara	B	—	1
Reggio Emilia	Cavriago	B	—	1
Id.	Gualtieri	B	1	—
Id.	Guastalla	B	—	1
Id.	Reggio Emilia	B	1	1
Roma	Roma (*a*)	B	4	—
Terni	Terni	B	3	—
Venezia	S. Michele del Quarto	B	1	—
Vercelli	Cosanova Elvo	B	—	1
Verona	Roverchiara	B	—	1
Id.	Valeggio	B	—	1
Vicenza	Torri di Quartesolo	B	—	1
			40	19
	Tubercolosi bovina.			
Arezzo	Montevarchi	B	1	—
Bari	Corato	B	1	—
Id.	Gioia del Colle	B	1	—
Frosinone	Sora	B	—	1
Pistoia	Pistoia	B	—	1
Ravenna	Cervia	B	—	1
Id.	Faenza	B	—	1
Vicenza	Monteviale	B	—	1
			3	5
	Diarrea dei vitelli.			
Pisa	Volterra	B	—	1
Ravenna	Cervia	B	—	2
Teramo	Mosciano S. Angelo.	B	—	1
			—	4

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
Influenza del cavallo.				
Grosseto	Grosseto	E	—	1
Colera dei polli.				
Padova	Borgoricco	P	1	—
Id.	Saccolongo	P	1	—
Reggio Emilia	Reggio Emilia	P	1	1
Rovigo	Giacciano con Baruchella	P	1	—
Id.	Porto Tolle	P	1	—
Teramo	Teramo	P	—	1
Udine	Castion di Strada	P	12	—
Id.	Flaibon	P	10	—
Id.	Sedegliano	P	15	—
			42	2

(94)

RIEPILOGO

MALATTIE	Numero delle Provincie	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattia		
Carbonchio ematico	30	82	106
Carbonchio sintomatico	7	9	10
Afta epizootica	9	11	16
Malattie infettive dei suini	34	138	326
Morva	4	6	6
Farcino criptococcico	6	14	23
Rabbia	7	10	28
Rogna	10	21	36
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	3	3	3
Aborto epizootico	14	37	59
Tubercolosi bovina	6	8	8
Diarrea dei vitelli	3	3	4
Influenza del cavallo	1	1	1
Colera dei polli	5	9	44

B *bovina*, Buf *bufalina*, O *ovina*, Cap *caprina*, S *suina*, E *equina*, P *pollame*, Cn *canina*, Fl *felina*.

(*a*) I dati si riferiscono alla quindicina precedente.

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.